SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 dicembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Regione Umbria

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 dicembre 2010, n. **217**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 novembre 2010, n.187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* .

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2010, N. 187

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*1-quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013"».

All'articolo 2:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «quarantacinque giorni» *e le parole:* «sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono definiti i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le condizioni e le modalità per il loro espletamento»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione»;

*al comma 4, capoverso «Art. 6-*quinquies*», comma 1, le parole:* «purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. – *(Fondo di solidarietà civile).* – 1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà civile, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato:

a) da una quota del Fondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalità ivi previste;

b) dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;

c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

2. Il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede:

a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subìto, a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarietà civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice.

3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2, nonchè all'individuazione delle modalità relative all'esercizio del diritto di rivalsa o all'eventuale rinuncia ad esso, provvede il Ministero dell'interno, previo parere di un collegio, presieduto da un prefetto, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Al funzionamento e alla gestione del Fondo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la destinazione delle risorse

annualmente disponibili del Fondo e per l'individuazione degli aventi diritto, nonchè per la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno e per l'eventuale rinuncia dell'amministrazione, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), le parole: «, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia» *sono soppresse;*

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) al comma 2, alla lettera *b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura"»;

alla lettera b), *le parole:* «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del» *sono sostituite dalle seguenti:* «Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del»;

al comma 2, dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«a-bis) all'articolo 3, comma 4, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

"*i)* provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate, ai sensi del terzo periodo del presente comma, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «Ministro della giustizia» *sono aggiunte le seguenti:* «tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese».

All'articolo 5, comma 1, al primo periodo, le parole: «predisposte urgenti linee di indirizzo strategico» *sono sostituite dalle seguenti:* «predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee di indirizzo strategico, aggiornate annualmente,» *e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e composto da membri di comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore, individuati con successivo atto del presidente».

All'articolo 6:

al comma 2:

le parole: «entrata in vigore della legge n. 136 del 2010» *sono sostituite dalle seguenti:* «entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136,», *le parole:* «della legge 136 del 2010» *sono sostituite dalle seguenti:* «della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 7 del presente decreto,» *e le parole:* «della stessa legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni»;

al comma 5, le parole: «anche strumenti diversi» *sono sostituite dalle seguenti:* «sistemi diversi».

All'articolo 7, comma 1:

alla lettera a):

il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) al comma 1, le parole: "bonifico bancario o postale" sono sostituite dalle seguenti: "bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni"»;

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-*bis*) al comma 3, le parole: "500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.500 euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti"»;

il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) al comma 4, le parole: "bonifico bancario o postale" sono sostituite dalle seguenti: "bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni"»;

al numero 4), al capoverso 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento»;

*al numero 8), capoverso 9-*bis, *le parole:* «determina la risoluzione di diritto» *sono sostituite dalle seguenti:* «costituisce causa di risoluzione»;

alla lettera b)*, al numero 1) sono premessi i seguenti:*

«01) al comma 1, le parole: "della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 3, comma 9-*bis*";

02) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "bonifico bancario o postale" sono inserite le seguenti: "o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni";

03) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5";

04) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito"».

All'articolo 8:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attuazione dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

al comma 1, capoverso 9, primo periodo, le parole: «dispone le misure ritenute necessarie per» *sono sostituite dalle seguenti:* «, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare».

All'articolo 9, al comma 1, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti».

All'articolo 10:

alla rubrica, le parole: «nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa» *sono soppresse;*

*al comma 1, capoverso 2-*bis:

al primo periodo, dopo le parole: «o a situazioni di emergenza,» *sono inserite le seguenti:* «i prefetti,» *e le parole:* «nella dotazione organica, sono collocati» *sono sostituite dalle seguenti:* «della dotazione organica, possono essere collocati»;

al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «I prefetti,»;

al quarto periodo, le parole: «sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «è reso indisponibile un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, equivalente».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3587):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (MARONI) in data 12 novembre 2010.

Assegnato alle commissioni riunite I (affari costituzionali) e II (giustizia), in sede referente, il 16 novembre 2010 con pareri delle commissioni Legislazione, III, V, VI, VII, VIII, XI, XII e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite , in sede referente, il 16, 18, 23 e 24 novembre 2010.

Esaminato in aula il 29 novembre 2010, il 1° dicembre 2010; ed approvato il 2 dicembre 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2479):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3 dicembre 2010 con

pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 14ª e per le questioni regionali.

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 1ª (affari costituzionali) e 2ª (giustizia), in sede referente, il 7 dicembre 2010 con pareri delle commissioni 1ª (presupposti costituzionalità), 3ª, 5ª,6ª 7ª, 8ª, 11ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 7 dicembre 2010.

Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 7, 14 e 15 dicembre 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 15 dicembre 2010.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 265 del 12 novembre 2010.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 70.

10G0243

DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 2010, n. **218**.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112;

Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 33;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 122, comma 2, le parole: «il comma 5 e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , 125-*septies*».

2. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 123, comma I, le parole: «parte I» sono sostituite dalle seguenti: «parte II».

3. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 124, comma 4, le parole: «intenda procedere» sono sostituite dalle seguenti: «non intenda procedere».

4. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-*octies*, comma 3, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: « comma 2».

5. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-*novies*, comma 1, le parole: «Gli intermediari del credito indicano» sono sostituite dalle seguenti: «L'intermediario del credito indica».

6. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 126, la parola: «contraria» è sostituita dalla seguente: «contrarie».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo

VI e l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie.».

2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e della relativa disciplina attuativa, scaduto il termine indicato al comma precedente e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, la Banca d'Italia esercita nei confronti dei mediatori creditizi, anche persone fisiche, e degli agenti in attività finanziaria i poteri previsti dall'articolo 128-*decies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le sanzioni previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo si applicano anche ai mediatori persone fisiche.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole: «nullità indicate nel comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nullità indicate nel comma 6»; il comma 5 è soppresso.

2. All'articolo 4, capoverso articolo 119, comma 4, ultimo periodo, la parola: «addebitate» è sostituita dalla seguente: «addebitati».

3. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 120, il comma 1 è rinumerato come comma 01, il comma 1-*bis* come comma 1 e il comma 1-*ter* come comma 1-*bis*.

4. All'articolo 4, comma 3, capoverso articolo 127, il comma 1 è rinumerato come comma 01, il comma 1-*bis* come comma 02, il comma 2 come comma 1, il comma 3 come comma 1-*bis*, il comma 4 come comma 2 e il comma 5 come comma 3.

5. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 1, dopo le parole: «110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3» la parola: «e» è soppressa.

6. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 3-*bis*, lettera *a)*:

a) le parole: «117, commi 1, 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «117, commi 1, 2 e 4»; alla lettera *b)*, le parole «117, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «117, comma 8»;

b) le parole: «125-*bis*, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «125-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 125-*octies*, commi 2 e 3».

7. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 5-*bis*, la parola: «*octies*» è sostituita dalla seguente: «*novies*»; dopo le parole: «comma 4» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «primo periodo».

8. All'articolo 4. capoverso articolo 144, comma 7, le parole: «128-*septies*, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-*decies*, comma 2».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Sono abrogati:

a) l'articolo 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4, e 13, commi 8-*sexies*, 8-*septies*, 8-*octies*, 8-*novies*, 8-*decies*, 8-*undecies*, 8-*quaterdecies* del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) l'articolo 2, comma 5-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

d) l'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1-*ter*. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4-*bis*, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni";

b) all'articolo 8-*bis*, comma 1, le parole: "7, 8 e 13, commi da 8-*sexies* a 8-terdecies" sono soppresse e dopo le parole: "presente decreto" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e agli articoli 40-*bis*, 120-*ter* e 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.".

1-*quater*. All'articolo 2, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "ai sensi del comma 5-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "per le violazioni dell'articolo 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni."».

2. All'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo

13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 8, comma 3, capoverso articolo 133, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

«a-*bis*) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* possono essere utilizzate da soggetti

diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari.”».

2. All’articolo 8, comma 8, capoverso articolo 140, sostituire le parole: «da € 5.000 a € 150.000» con le parole: «da euro 5.000 a euro 150.000».

3. All’articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-*bis*, comma 2, secondo periodo, le parole: «la cancelleria della Corte d’appello» sono sostituite dalle seguenti: «il Tribunale amministrativo regionale competente».

4. All’articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-*bis*, comma 3, dopo la parola: «sospensione», la parola: «della» è soppressa.

Art. 6.

Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L’articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente: “3. Le società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d’Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alle società di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.”. All’articolo 7-*ter* della medesima legge è aggiunto, in fine, il seguente comma: “1-*bis*. Ai soggetti cessionari di cui all’articolo 7-*bis* si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V° del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”.».

2. All’articolo 9, comma 8, capoverso articolo 199, comma 1, dopo le parole: «23 luglio», la parola: «1966» è sostituita dalla seguente: «1996».

Art. 7.

Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 10 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106, nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 o nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.

2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d’Italia continua a tenere l’elenco generale, l’elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8.

3. L’iscrizione nell’albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all’entrata in vigore delle disposizioni attuative nonché, per gli elenchi, alla costituzione degli Organismi ivi previsti, se posteriore. Le Autorità competenti provvedono all’emanazione delle disposizioni attuative e alla costituzione degli Organismi al più tardi entro il 31 dicembre 2011.».

2. All’articolo 10, comma 4, le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* entro tre mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L’istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 107, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo;

c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 o in quello di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d’Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 o in quello di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l’attività rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto;».

3. All’articolo 10, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti.».

4. All’articolo 10, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti

di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1, 2, 4, 5 e 6. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto.».

5. All'articolo 10, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché le società controllate dalla stessa controllante.».

6. All'Articolo 10, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-*quater*, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.».

2. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-*quater*, comma 8, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «all'articolo 128-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 128-*undecies*».

3. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-*quater*, comma 8, secondo periodo, le parole: «all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio».

4. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-*quater*, comma 8, secondo periodo, la parola: «realizzati» è sostituita dalla seguente: «realizzato».

5. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, dopo la parola: «disciplina» le parole: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina» sono soppresse.

6. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-*sexies*, comma 4, la parola: «alcune» è sostituita dalla seguente: «alcuna».

7. All'articolo 11, comma 1, capoverso 128-*septies*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.».

8. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-*duodecies*, comma 6, sostituire le parole: «del legale rappresentante» con le parole: «al legale rappresentante» e, prima della parola: «dipendenti», sostituire la parola: «dei» con la parola: «ai».

9. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-*quaterdecies*, comma 1, dopo la parola: «gestione», è inserita la seguente: «dei».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 16, comma 2, le parole: «Ai sensi degli articoli 128-*quater*, comma 2, e 128-*septies*, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti «Ai sensi dell'articolo 128-*septies* comma 1,».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 19, comma 2, le parole: « , secondo procedure definite dallo Statuto,» sono soppresse.

2. All'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «sono scelti», sopprimere la virgola.

Art. 11.

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 21, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;»;

b) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 23, comma 3, lettera *b)*, numero 7), le parole: «il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente in attività finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attività».

2. All'articolo 23, comma 4, lettera *f)*, prima della parola: «svolgimento», sono inserite le seguenti: «nello».

3. All'articolo 23, comma 4, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«f-*bis*) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.».

4. L'articolo 23, comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 26, comma 1, è anteposto il seguente:

«01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, nonché alla costituzione dell'Organismo al più tardi entro il 31 dicembre 2011.».

2. All'articolo 26, comma 1:

a) le parole: «I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

b) le parole: «128-*quinquies* e 128-*septies*.» sono sostituite dalle seguenti: «128-*quinquies*, 128-*septies* e 128-*quaterdecies*.».

3. All'articolo 26, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.».

4. All'articolo 26, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 27, comma 1, lettera *b)*, la parola: «19998» è sostituita dalla seguente: «1998».

2. All'articolo 27, comma 1, lettera *e)*, le parole: « comma 7» sono sostituite dalle seguenti: « commi 6 e 7».

3. All'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dai titoli III e IV del presente decreto ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 26, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vigenti alla data del 4 settembre 2010».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 28, comma 1, alinea, è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:».

2. All'articolo 28 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei 6 mesi successivi alla costituzione dell'Organismo ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda.

1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del presente decreto, fino alle date indicate ai commi 1 e 1-*bis* continuano ad applicarsi, nei casi previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010.».

3. All'articolo 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-*bis* e 1-*ter*, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 128-*quater*, comma 5, e 128-*novies*, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, nonché l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13 e l'articolo 28, commi 3 e 4, del presente decreto. Le banche e Poste Italiane spa possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per le attività indicate all'articolo 128-*quater*, comma 3.».

Art. 16.

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate, altresì, le seguenti modificazioni:

a) nelle premesse al decreto, nel quinto capoverso, la parola: «11» è sostituita dalla seguente: «10»;

b) all'articolo 7, capoverso articolo 111, comma 3, dopo le parole: «ausiliari di bilancio familiare», la parola: «e» è soppressa ed è sostituita dalla seguente: « , ».

2. All'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, prima della parola: «corso», è inserita la seguente: «un».

3. All'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, la parola: «ad» è sostituita dalla seguente: «di».

4. All'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, la parola: «indetta» è sostituita dalla seguente: «indetto».

5. All'articolo 16, comma 1, le parole: «128-*quater*, comma 2, e 128-*quinquies*, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-*quinquies*, comma 1, e 128-*septies*».

6. All'articolo 17, comma 2, dopo la parola: «promozione», sono inserite le seguenti: «per conto».

7. All'articolo 24, comma 4, dopo la parola: «finanziaria», sono inserite le seguenti: «e dei mediatori creditizi».

8. Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 17 agosto 2005, n. 166, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2005, n. 194.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2007, n. 175.

— La direttive 2008/48/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 maggio 2008, n. L 133.

— La direttiva 87/102/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 12 febbraio 1987, n. L 42.

— Gli articoli 1, comma 5, e 33, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — (*Omissis*).

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

(*Omissis*)».

«Art. 33 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria).* — 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall'art. 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

d) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all'art. 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

d-*bis*) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti;

d-*ter*) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità; il sistema di prevenzione è istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed è basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'art. 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo in favore dell'ente gestore. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

d-*quater*) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia;

d-*quinquies*) prevedere che al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento sia consentito di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione;

e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da:

1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;

2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;

3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'art. 1815 del codice civile;

5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4);

6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività;

7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;

8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziaria già abilitati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità del soggetto che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;

f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 2010, n. 207, S.O.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Modifiche al testo unico bancario)*. — 1. Il capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«*Capo II*

CREDITO AI CONSUMATORI

Art. 121.

Definizioni

1. Nel presente capo, l'espressione:

a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;

d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;

2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;

e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;

f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;

h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-*bis*, almeno una delle seguenti attività:

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa;

l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.

2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.

Art. 122.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'art. 1677 del codice civile;

c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;

d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;

e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;

g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;

h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;

i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;

l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;

m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;

n) iniziative di microcredito ai sensi dell'art. 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'art. 125-*octies*.

2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano il 125-*septies* e gli articoli 123, comma 1, lettere da *d)* a *f)*, 124, comma 5, 125-*ter*, 125-*quater*, 125-*sexies*.

3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'art. 125-*ter*, commi da 1 a 4.

4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, commi 5 e 7, 125-*ter*, 125-*quinquies*, 125-*septies* nei casi stabiliti dal CICR.

5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.

Art. 123.

Pubblicità

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:

a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;

b) l'importo totale del credito;

c) il TAEG;

d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

e) la durata del contratto, se determinata;

f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.

Art. 124.

Obblighi precontrattuali

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.

3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.

4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera *d)*, è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.

7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:

a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;

c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.

Art. 124-*bis*.

Verifica del merito creditizio

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 125.

Banche dati

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.

5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 125-*bis*.

Contratti e comunicazioni

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.

2. Ai contratti di credito si applicano l'art. 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.

3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera *d)*, il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.

5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera *e)*, non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito è di trentasei mesi.

8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:

a) il tipo di contratto;

b) le parti del contratto;

c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

Art. 125-*ter*.

Recesso del consumatore

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'art. 67-*duodecies*, comma 3, del Codice del consumo.

2. Il consumatore che recede:

a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'art. 64, comma 2, del Codice del consumo;

b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera *a)*, restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.

3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera *b)*.

4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-*duodecies* e 67-*terdecies* del Codice del consumo.

Art. 125-*quater*.

Contratti a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 125-*ter*, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.

2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;

b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

Art. 125-*quinquies*.

Inadempimento del fornitore

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.

4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

Art. 125-*sexies*.

Rimborso anticipato

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso

il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

Art. 125-*septies*.

Cessione dei crediti

1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile.

2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato.

Art. 125-*octies*.

Sconfinamento

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.

2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

a) lo sconfinamento;

b) l'importo interessato;

c) il tasso debitore;

d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2 con riferimento:

a) al termine di invio della comunicazione;

b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.

Art. 125-*novies*.

Intermediari del credito

1. L'intermediario del credito indica negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.

2. Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.

3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.

Art. 126.

Riservatezza delle informazioni

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'art. 125, comma 2, e 125-*quater*, comma 2, lettera *b)*, non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Abrogazioni e termini di attuazione)*. — 1. Sono abrogati:

a) gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e conseguentemente, all'art. 43, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la parola "restante" è soppressa;

b) l'art. 38, primo, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e conseguentemente, al terzo comma dell'art. 38 del medesimo decreto le parole: "Nello stesso caso" sono sostituite dalle seguenti "In caso di rimborso anticipato".

2. Le autorità creditizie adottano le disposizioni di attuazione del presente titolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l'art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie.

3-*bis*. Per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e della relativa disciplina attuativa, scaduto il termine indicato al comma precedente e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del Titolo IV del presente decreto, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, la Banca d'Italia esercita nei confronti dei mediatori creditizi, anche persone fisiche, e degli agenti in attività finanziaria i poteri previsti dall'art. 128-*decies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le sanzioni previste dall'art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo si applicano anche ai mediatori persone fisiche.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).* — 1. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituita dalla seguente:

«TITOLO VI

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI»

2. Il capo I del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«*Capo I*

OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Art. 115.

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-*bis*.

Art. 116.

Pubblicità

1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:

a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;

b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;

c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.

3. Il CICR:

a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;

b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;

c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;

d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

Art. 117.

Contratti

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

5.*(Soppresso).*

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di, nullità indicate nel comma 6 si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

Art. 118.

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Art. 119.

Comunicazioni periodiche alla clientela

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Art. 120.

Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi

01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.

1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:

a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;

b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.

1-*bis*. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-*bis* in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 120-*bis*.

Recesso

1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.

Art. 120-*ter*.

Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

1. È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nell'art. 40-*bis* trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

Art. 120-*quater*.

Surrogazione nei contratti di finanziamento
Portabilità

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'art. 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.

2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.

5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.

6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo:

a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;

b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.

10. Sono fatti salvi i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* dell'art. 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.».

3. Il capo III del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«*Capo III*

REGOLE GENERALI E CONTROLLI

Art. 127.

Regole generali

01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'art. 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini possono essere dettate anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

02. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR.

1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

1-*bis*. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana.

2. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.

3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.

Art. 127-*bis*.

Spese addebitabili

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

2. Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede alla banca o all'intermediario finanziario informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente.

3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario.

4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.

5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 119, comma 4 e, per i servizi di pagamento, dall'art. 126-*ter* e dall'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 128.

Controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari.

2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'art. 126-*quater*, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-*bis* e 4, e 145, comma 3.

3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-*bis* e 4, e 145, comma 3.

Art. 128-*bis*.

Risoluzione delle controversie

1. I soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

3-*bis*. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo.

Art. 128-*ter*.

Misure inibitorie

1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'art. 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:

a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;

c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)*, laddove sussista particolare urgenza;

d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo nel Bollettino di cui all'art. 8, comma 1, e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.».

4. L'art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 144.

Altre sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2, 3, 64, commi 2 e 4, 114-*quater*, 114-*octies*, 114-*duodecies*, 114-*terdecies*, 114-*quaterdecies*, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, si applica la sanzione prevista dal comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126-*quater*, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

3-*bis*. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere rilevante:

a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-*quater*, 125, commi 2, 3 e 4, 125-*bis*, commi 1, 2 , 3 e 4, 125-*octies*, commi 2 e 3 126, 126-*quinquies*, comma 2, 126-*sexies* e 126-*septies* e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'art. 40-*bis* o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8 ;

c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.

4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-*bis*, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-*ter*. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettera *a)*.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-*bis* e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca o dell'intermediario finanziario, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

5-*bis*. Nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonché degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 125-*novies*, si applica altresì il comma 4 primo periodo.

6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3, 3-*bis* e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia.

7. Nei confronti dell'agente in attività finanziaria, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'art. 128-*decies*, comma 2 ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128-*decies*.

8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi o ripetute, la Banca d'Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco.

9. Non si applica l'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Disposizioni transitorie ed entrata in vigore)*. — 1. All'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Le disposizioni di cui all'art. 40-*bis* si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'art. 40-*bis* e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'art. 40-*bis* decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 120-*ter* si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'art. 120-*ter* stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 è quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente.

7-*quater*. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'art. 120-*quater*, comma 1, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.".

1-*bis*. Sono abrogati:

a) l'art. 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4, e 13, commi 8-*septies*, 8-*octies*, 8-*novies*, 8-*decies*, 8-*undecies*, 8 quaterdecies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) l'art. 2, comma 5-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

d) l'art. 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni , dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1-*ter*. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate l seguenti modificazioni:

a) all'art. 8, comma 4-*bis*, le parole: " al comma 2" sono sostituite dalle seguenti:

"ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'art. 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni";

b) all'art.8-*bis*, comma 1, le parole: " 7, 8 e 13, commi da 8-*sexies* a 8-terdecies" sono soppresse e dopo le parole: " presente decreto" sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"e gli articoli 40-*bis*, 120-*ter* e 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.".

1-*quater*. All'art. 2, comma 5- quinquies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: " ai sensi del comma 5-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: " per le violazioni dell'art. 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 8, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*. — 1. L'art. 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106. ".

2. L'art. 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Art. 132.

Abusiva attività finanziaria

1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 107 o dell'iscrizione di cui all'art. 111 ovvero dell'art. 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.".

3. All'art. 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

"1-*quater*. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106.";

a-*bis*) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locazioni indicate nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari";

b) al terzo comma, primo periodo, le parole: "e 1-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: ", 1-*ter* e 1-quater";

c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: "ai sensi dell'art. 107" sono sostituite dalle seguenti ""ai sensi dell'art. 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'art. 111".

4. All'art. 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola "bancario" è soppressa;

b) al comma 1-*bis* è aggiunto il seguente periodo:

"Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000. ".

5. All'art. 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 2 le parole "presso una banca nonché i dipendenti di banche" sono sostituite dalle seguenti: "presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari".

6. All'art. 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1 le parole: "dell'art. 108, commi 3 e 4 e dell'art. 110, comma 4" sono soppresse e dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.".

7. Al comma 2 dell'art. 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "dall'art. 20 comma 2," sono inserite le seguenti: "anche in quanto richiamati dall'art. 110".

8. Al comma 1 dell'art. 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "e 110 commi 1, 2 e 3" sono soppresse e dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro da euro 5.000 a euro 150.000".

9. Al comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "nel comma 1" sono inserite le seguenti: "e nel comma 1-bis".

10. L'art. 141 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.

11. Dopo l'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente articolo:

"Art. 145-*bis*.

Procedure contenziose

1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-*bis*, 113 e 128-*duodecies* sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Avverso i provvedimenti di cui primo comma, è ammesso ricorso dell'interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'Organismo. Il ricorso è notificato all'Organismo entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e depositato presso il Tribunale amministrativo regionale competente, entro trenta giorni dalla notificazione predetta.

3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione esecutività del provvedimento impugnato per gravi motivi.

4. La decisione del TAR è impugnabile dinanzi il Consiglio di Stato e copia della stessa è trasmessa all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.".

12. L'art. 155 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 9, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Ulteriori modifiche legislative)*. — 1. L'art. 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente:

"6. I servizi indicati nel comma 3, lettera *c)*, possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera *c)*, chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti.".

2. Dopo l'art. 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:

"6-*bis*. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo. ".

3. L'art. 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, è sostituito dal seguente:

"3. Le società di cui al comma 1 si costiuiscono in forma di società di capitali Fermi restano gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alle società di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono." All'art. 7-*ter* della medesima legge è aggiunto, in fine, il seguente comma : "1-*bis*. Ai soggetti cessionari di cui all'art. 7-*bis* si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

4. L'art. 38-*bis*, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 18 settembre 1997 e dal decreto ministeriale 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".

5. L'art. 8, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è sostituito dal presente:

"Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.".

6. L'art. 48, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente: "Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".

7. L'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente:

"4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'art. 18, comma 5.".

8. L'art. 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"Art. 199.

Società fiduciarie

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415.

2. Fino alla riforma organica di cui al comma 1, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che abbiano adottato la forma di società per azioni e che abbiano capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'art. 2327 del codice civile, sono iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza di iscrizione si applica l'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'art. 108, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-*bis*, 113-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili".».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 10, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Disposizioni transitorie e finali).* — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.

2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8.

3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsi dalla nuova disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni attuative, nonché, per gli elenchi, alla costituzione degli organismi previsti, se posteriore. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla costituzione degli Organismi al più tardi entro il 31 dicembre 2011.

4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III:

a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'art. 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge;

b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle revisioni di cui all'art. 107, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo;

c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 o in quello di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 o in quello di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l'attività rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto;

d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, le società fiduciarie previste all'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1;

e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1.

5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Per le società fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimen-

to ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 1010 e cancellati i soggetti vi iscritti.

8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'art. 9, commi 1,2,4,5 e 6. L'art. 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni dell'Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'art. 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'art. 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'art. 9, comma 3, del presente decreto.

8-*bis*. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all'art. 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllate dalla stessa controllante.

9. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato del presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come modificato dal presente decreto, si applica l'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

10. Gli obblighi comunicativi di cui all'art. 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'art. 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera *a)*, dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 11, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 11 *(Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia).* — 1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«TITOLO VI-*bis*.

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA
E MEDIATORI CREDITIZI

Art. 128-*quater*.

Agenti in attività finanziaria

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128-*undecies*.

3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall'art. 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 128-*quinquies*.

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.

8. I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'art. 128-*undecies*. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzato secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'art. 128-*undecies*.

Art. 128-*quinquies*.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'art. 128-*quater*, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;

d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'art. 128-*quater*, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

2. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

Art. 128-*sexies*.

Mediatori creditizi

1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128-*undecies*.

3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.

4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

Art. 128-*septies*.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 128-*sexies*, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'art. 128-*sexies*, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;

f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.

1-*bis* La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale

Art. 128-*octies*.

Incompatibilità

1. È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti.

Art. 128-*novies*.

Dipendenti e collaboratori

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'art. 128-*quinquies*, lettera *c)*, ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'art. 128-*septies*, lettere *d)* ed *e)*, ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'art. 128-*undecies*.

2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'art. 128-*quater*, comma 2.

3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'art. 128-*undecies* l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.

4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

Art. 128-*decies*.

Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d'Italia

1. Agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.

2. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Banca d'Italia può chiedere agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni anche con la collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

Art. 128-*undecies*.

Organismo

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

2. I componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 128-*quater*, comma 2, e all'art. 128-*sexies*, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

Art. 128-*duodecies*.

Disposizioni procedurali

1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-*quater*, comma 2 e 128-*sexies*, comma 2.

2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, nel caso previsto dall'art. 144 comma 8, e nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

b) inattività protrattasi per oltre un anno;

c) cessazione dell'attività.

4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

5. Fermo restando l'art. 144, comma 8, in caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

6. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l'Organismo applica all'agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o al legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché ai dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.

Art. 128-*terdecies*.

Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo

1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d'Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.

3. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'Organismo, può proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

Art. 128-*quaterdecies*.

Ristrutturazione dei crediti

1. Per l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'art. 128-*undecies*, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'art. 128-*quater*, comma 2.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 16, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 16 *(Requisiti patrimoniali)*. — 1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinuies, comma 1, e 128-*septies*. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.

2. Ai sensi dell'art. 128-*septies* comma 1, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'art. 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 19, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 19 *(Composizione dell'Organismo)*. — 1. L'Organismo previsto dall'art. 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2.

2. I componenti dell'Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.

3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri:

a) previsione dei criteri, delle modalità e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;

b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;

c) adozione di un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni sulle attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell'art. 128-*terdecies*

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;

f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.

4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 21, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 21 *(Funzioni dell'Organismo).* — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 128-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni:

a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

b) istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;

c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) verifica il rispetto delle regole di condotta nonché di ogni altra disposizione applicabile all'attività svolta dagli iscritti;

e) verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;

f) verifica l'effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;

g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;

h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;

i) secondo quanto previsto dall'art. 128-*novies*, stabilisce i contenuti della prova valutativa.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)*, l'Organismo può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati, nonché procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 23, del decreto legislativo 13 agosto 2110, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 23 *(Iscrizione negli elenchi).* — 1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.

3. Nell'elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati:

a) per le persone fisiche:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) codice fiscale;

4) data di iscrizione nell'elenco;

5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;

6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;

7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività;

b) per le persone giuridiche:

1) denominazione sociale;

2) data di costituzione;

3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;

4) data di iscrizione nell'elenco;

5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;

6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 128-*terdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;

7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui l'agente in attività finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attività.

4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:

a) denominazione sociale;

b) data di costituzione;

c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;

d) data di iscrizione nell'elenco;

e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 128-*terdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;

f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'art. 128-*septies*, comma 2, e dell'art. 128-*novies*.

f-*bis*. indirizzo della casella di posta elettronica certificata.

5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'art. 128-*quinquies*, comma 1, lettera *d)*, e all'art. 128-*septies*, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 26, del decreto legislativo 13 agosto 2010, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 26 *(Disciplina transitoria).* — 01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, nonché alla costituzione dell'Organismo al più tardi entro il 31 dicembre 2011.

1. I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'art. 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-*quinquies*, 128-*septies* e 128-*quaterdecies*.

2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'art. 128-*quinquies*, comma 1, lettera *c)*, e all'art. 128-*septies*, comma 1, lettera *e)*, a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata.

3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.

4. Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

5. Il termine previsto dall'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

6. Le società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2012.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 27, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 27 *(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).* — 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 11, comma 1, la lettera *l)* è soppressa ed è inserita dopo la lettera *m)* la seguente: "m-*bis*) le società fiduciarie di cui all'art. 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;";

b) all'art. 11, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: "di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quelle di cui all'art. 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

c) all'art. 11, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;";

d) all'art. 11, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;";

e) all'art. 11, comma 3, le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti: "c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-*sexies*, comma 2 del TUB; *d)* gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-*quater* comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'art. 128-*quater*, commi 6 e 7, del medesimo TUB";

f) all'art. 40, comma 1, le parole: "dalla lettera *a)* alla lettera *g)*, lettere *l)*, *n)* e o)" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per la lettera h)";

g) all'art. 56, comma 2, le parole: "lettera *m)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *m)* e m-*bis*)".

1-*bis*. Fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dai titoli III e IV del presente decreto ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 10, commi 1 e 2, e all'art. 26, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vigenti alla data del 4 settembre 2010.».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 28, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 28 *(Abrogazioni e norme finali).* — 1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:

a) l'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;

b) l'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287;

c) l'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attività finanziaria;

d) l'art. 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

1-*bis*. Ai soggetti indicati all'art. 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei 6 mesi successivi alla costituzione dell'Organismo ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'art. 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda.

1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3-*bis*, del presente decreto, fino alle date indicate ai commi 1 e 1-*bis* continuano ad applicarsi, nei casi previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1, le sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'art. 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'elenco degli agenti previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. Il comma 3 dell'art. 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato. Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 128-*quater* comma 6.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-*bis* e 1-*ter*, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 128-*quater*, comma 5, e 128-*novies*, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, nonché l'art. 12, comma 2, l'art. 13 e l'art. 28, commi 3 e 4, del presente decreto. Le banche e Poste Italiane spa possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per le attività indicate all'articolo 128-*quater*, comma 3.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo vigente nelle premesse, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto-legislativo:».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).* — 1. Il titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«TITOLO V

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Art. 106.

Albo degli intermediari finanziari

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.

Art. 107.

Autorizzazione

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società di capitali;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'art. 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 108.

Vigilanza

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-*bis*, lettera *a)*;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.

4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

Art. 109.

Vigilanza consolidata

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo finanziario, composto da un intermediario finanziario capogruppo e dalle società finanziarie come definite dall'art. 59, comma 1, lettera *b)*, che sono controllate direttamente o indirettamente da un intermediario finanziario ovvero controllano direttamente o indirettamente un intermediario finanziario e non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:

a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;

b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;

c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:

a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'art. 108, comma 1. L'art. 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere *a)* e *b)*. La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;

b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera *c)*, nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;

c) può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

Art. 110.

Rinvio

1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82.

Art. 111.

Microcredito

1. In deroga all'art. 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'art. 113, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;

c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società di capitali;

b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;

c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;

d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;

e) presentazione di un programma di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

4. In deroga all'art. 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attività indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. L'iscrizione nella sezione speciale è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere *c)* ed *e)*.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera *a)* e dal comma 3;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

d) le informazioni da fornire alla clientela.

Art. 112.

Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-*bis* ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.

2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.

4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'art. 111, comma 1, e possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.

8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. La Banca d'Italia può dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.

Art. 112-*bis*.

Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'art. 112, comma 1. I componenti dell'organismo sono nominati con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei crediti garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'art. 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni.

4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) qualora risultino gravi violazioni normative;

c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;

d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attività.

7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporne lo scioglimento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità degli organi di gestione dell'Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.

Art. 113.

Organismo per la tenuta dell'elenco di cui all'art. 111

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'art. 111, comma 1, e delle relative sezioni separate. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco nonché delle relative sezioni separate; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei prestiti concessi e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'art. 111, comma 5.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco e dalle relative sezioni separate:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;

c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;

d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

5. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 4, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporne lo scioglimento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità dei componenti dell'Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.

Art. 113-*bis*.

Sospensione degli organi di amministrazione e controllo

1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.

2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'art. 113-*ter*, comma 1, lettera *c)*, i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 76, commi 2 e 4.

Art. 113-*ter*.

Revoca dell'autorizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 113-*bis*, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 1, quando:

a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;

b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'art. 113-*bis*, comma 1 o dei liquidatori.

2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.

4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-*quinquies* e 97.

5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6.

6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'art. 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente.

8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 114-*terdecies*.

Art. 114.

Norme finali

1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 14, del decreto legislativo 13 agosto 2010, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 *(Requisiti di Professionalità)*. — 1. L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all'art. 128-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;

b) frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria;

c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell'apposito esame, indetto dall'Organismo di cui all'art. 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalità da questo stabilite.

2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 128-*quater*, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'art. 128-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;

3) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate alla lettera *a)*;

c) l'amministratore unico, l'unico socio della società a responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 128-*quater*, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'art. 128-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.».

— Per il testo vigente dell'art. 16, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, si veda la nota all'art. 9.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 *(Incompatibilità)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 128-*octies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'art. 128-*sexies*, comma 2, ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività.

3. Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.

4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 24, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 24 *(Esame e aggiornamento professionale)*. — 1. L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività.

3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di partecipazione e svolgimento dell'esame, garantendo adeguata pubblicità ad ogni informazione relativa allo stesso.

4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti all'aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.

5. L'Organismo stabilisce gli standard dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria.

6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.».

10G0242

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 novembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Foxtrot.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 4 novembre 2009 dall'impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in Bergamo, Via Fratelli Bronzetti 32/28 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FOXTROT, contenente la sostanza attiva fenoxaprop-p-ethyl, uguale al prodotto di riferimento denominato STARPROP registrato al n.12960 con D.D. in data 5 novembre 2008 dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento STARPROP;

L'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 5 novembre 2013 data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 5 novembre 2013 l'Impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. con sede legale in Bergamo, Via Fratelli Bronzetti 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Foxtrot con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,5-1-5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero dell' impresa: Cheminova A/S – Thyboronvej 78 – DK 7673 Harboore (Danimarca). .

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14878.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

FOXTROT

Diserbante graminicida di post-emergenza del frumento e dell'orzo.
(Emulsione olio/acqua)

FOXTROT Registrazione del Ministero della Salute n. ... del .....

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

100 grammi di prodotto contengono:

Fenoxaprop-p-ethyl puro	**g 6,7 g (pari a 69 g/L)**
Coformulanti q. b. a	**g 100 grammi**

Contiene **Cloquintocet-mexyl**

Partita n. Contenuto: **0,500-1-5 L**

Distribuito da: **SCAM Srl – Via Bellaria, 164 – Modena**
Officina di produzione:
CHEMINOVA A/S - **Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE
FOXTROT è assorbito dalle infestanti attraverso le foglie, il principio attivo viene traslocato fino agli apici vegetativi. L'azione erbicida si manifesta con decolorazioni clorotiche su tutta la pianta; per il completo disseccamento occorrono dalle 2 alle 4 settimane. Le condizioni climatiche possono infuenzare la rapidità d'azione del prodotto. Infestanti in stati vegetativi non ottimali dovuti per esempio a siccità od altre cause biotiche, possono influenzare l'efficacia di **FOXTROT**.

Infestanti sensibili: **Avena** (*Avena spp.*), **coda di volpe** (*Alopecurus misuroides*), **falaride** (*Phalaris spp.*), **fienarola comune** (*Poa trivialis*), **cappellini dei campi** (*Apera spica venti*)
Infestanti resistenti: **Loglio** (*Lolium spp.*)

DOSI e MODALITÀ di IMPIEGO
- ***Frumento tenero e duro***: **0,8 – 1,2 L/ha** contro *Avena spp., Phalaris spp., Poa trivialis e Apera spica venti*; **0,6 – 1 L/ha** contro *Alopecurus misuroides*
- ***Orzo***: **0,8 – 1 l/ha** contro *Avena spp., Phalaris spp., Poa trivialis e Apera spica venti*; **0,6 – 1 L/ha** contro *Alopecurus misuroides*

Su entrambe le colture applicare le dosi ridotte in presenza di infestazioni contenute e con interventi su infestanti ai primi stadi si sviluppo.

EPOCHE di IMPIEGO: dallo stadio della terza foglia fino alla levata del frumento e dell'orzo, con le infestanti preferibilmente agli stadi compresi tra la seconda foglia ed il secondo nodo. Per il controllo ottimale della *Phalaris spp.* si deve intervenire entro la fine dell'accestimento dell'infestante.

VOLUME di IRRORAZIONE
Applicare 200 - 400 L di miscela per ettaro.

COMPATIBILITÀ
Si sconsiglia la miscela estemporanea con ormonici sotto forma di sale, con dicamba, bifenox e bentazone in quanto sono possibili riduzioni di efficacia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. **Non trattare l'orzo dopo lo stadio di levata.**

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
8 NOV. 2010

10A14729

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 novembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Fiat Group Automibiles S.p.a. (Decreto n. 55483).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Campania (16.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 novembre 2010, relativo alla società FIAT Group Automobiles S.p.a. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Campania, presente in sede di accordo governativo del 3 novembre 2010, all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FIAT Group Automobiles S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FIAT Group Automobiles S.p.a., in favore di un numero medio di 4.300 unità lavorative, dipendenti presso gli stabilimenti di Pomigliano d'Arco (Napoli) e Nola (Napoli), con punte massime fino a 4.812 lavoratori, nel rispetto della media sopracitata;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 novembre 2010, per il periodo dal 15 novembre 2010 al 14 luglio 2011, in favore di un numero medio di 4.300 unità lavorative, dipendenti presso gli stabilimenti di Pomigliano d'Arco (Napoli) e Nola (Napoli), con punte massime fino a 4.812 lavoratori, nel rispetto della media sopracitata.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa - per il periodo dal 15 novembre 2010 al 31 dicembre 2010;

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa - per il periodo dall'1º gennaio 2011 al 14 luglio 2011.

Il predetto trattamento è integrato, per il periodo dal 15 novembre 2010 al 31 dicembre 2010, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 58.438.161,00 (cinquantaottomilioniquattrocentotrentaottomilacentosessantauno/00).

Matricola INPS: 8121050401.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 58.438.161,00 (cinquantaottomilioniquattrocentotrentaottomilacentosessantauno/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A14562

DECRETO 22 novembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Ciet Impianti Sp.a. (Decreto n. 55682).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Campania (16 aprile 2009), Lazio (16 aprile 2009), Emilia Romagna (16 aprile 2009), Toscana (16 aprile 2009) e Basilicata (23 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 22 febbraio 2010, in favore dei lavoratori della società CIET Impianti S.p.a. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Campania (22 febbraio 2010), Lazio (12 febbraio 2010), Emilia Romagna (9 febbraio 2010), Toscana (26 maggio 2010) e Basilicata (3 marzo 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CIET Impianti S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CIET Impianti S.p.a., in favore di un numero massimo di sessantatre lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010 e di cinquantasette lavoratori per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 febbraio 2010, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CIET Impianti S.p.a. secondo le seguenti tempistiche:

Sedi operative	n. lavoratori dall'01.01.2010 al 31.07.2010	n. lavoratori dall'01.08.2010 al 31.12.2010
Casoria (NA)	25	24
Viterbo (VT)	18	16
Matera (MT)	18	16
Serravalle Pistoiese (PT)	1	1
Poggio Berni (RN)	1	0
TOTALE	63	57

Sul fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.051.081,02.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 1.051.081,02, graverà sul fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A14932

DECRETO 24 novembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società AAA - Air Alps Aviation S.r.l. (Decreto n. 55543).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 23 settembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società AAA - Air Alps Aviation S.r.l., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° novembre 2009, in favore di un numero massimo di 52 lavoratori dalla società di cui trattasi, dipendenti presso la sede di Bolzano;

Visto il decreto n. 49274 del 12 gennaio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di 50 lavoratori dipendenti della società AAA - Air Alps Aviation S.r.l., unità in Bolzano, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Visto il decreto n. 52794 del 22 giugno 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di 49 lavoratori dipendenti della società AAA - Air Alps Aviation S.r.l., unità in Bolzano, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 novembre 2010;

Vista l'istanza con la quale la società AAA - Air Alps Aviation S.r.l., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011, in favore di 47 lavoratori dipendenti dalla sede di Bolzano;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 ottobre 2010, in favore di 47 lavoratori dipendenti dalla società AAA - Air Alps Aviation S.r.l., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di 47 lavoratori dipendenti della società AAA - Air Alps Aviation S.r.l., unità in Bolzano.

Per il periodo dal 1o novembre 2010 al 30 aprile 2011.

Matricola INPS: 1412171548 - 1411823330.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società AAA - Air Alps Aviation S.r.l. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A14930

DECRETO 24 novembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni salariale per i dipendenti della società Giacchieri Sas di A. Ferrara. (Decreto n. 55546).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 28.09.2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Giacchieri S.A.S. di A. Ferrara, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di ventiquattro mesi, in favore di un numero massimo di 18 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dall'1° gennaio 2010;

Vista l'istanza con la quale la società Giacchieri SAS di A. Ferrara, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 14 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative, della società Giacchieri SAS di A. Ferrara, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010;

Unità: Malpensa (Varese) presso aeroporto di Malpensa;

matricola INPS: 7021712581;

pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A14931

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 maggio 2010.

Adozione del piano di adeguamento dello sforzo di pesca delle unità operanti nell'accordo UE - Mauritania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio del 30 novembre 2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania;

Visto in particolare l'art. 21, lettera *a)*, punto *iii)* del regolamento (CE) n. 1198/2006 inerente il piano di adeguamento dello sforzo di pesca elaborato a fronte della riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o di altra intesa;

Visto, altresì, l'art. 55, comma 3 del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo all'ammissibilità delle spese;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il programma operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013 e la revisione di cui all'art. 18, comma 2, del citato reg. (CE) n. 1198/2006 approvata dal comitato di sorveglianza e presentata alla Commissione europea;

Visto il decreto direttoriale 8 agosto 2008 recante adozione del piano di adeguamento dello sforzo di pesca, relativo alle navi da pesca nazionali operanti nell'ambito dell'accordo tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 novembre 2008, n. 269.

Considerato che le modifiche apportate al programmo operativo hanno rideterminato gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca, con la conseguente necessità di modificare il piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui al citato decreto direttoriale 8 agosto 2008;

Considerato che il piano di adeguamento, modificato alla luce del programma operativo revisionato, è stato presentato alla Commissione europea in data 18 maggio 2010 con nota n. 10078;

Considerato necessario adottare il piano di adeguamento modificato, procedendo contestualmente all'abrogazione del citato decreto direttoriale 8 agosto 2008;

Considerato che la registrazione del presente decreto, da parte degli organi di controllo, è requisito di efficacia dello stesso e, pertanto, entra in vigore dall'avvenuta registrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È abrogato il decreto direttoriale 8 agosto 2008, recante adozione del piano di adeguamento dello sforzo di pesca, relativo alle navi da pesca nazionali operanti nell'ambito dell'accordo tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica islamica di Mauritania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 novembre 2008, n. 269.

2. Allo scopo di adeguare la capacità della flotta da pesca oceanica nazionale impegnata nel quadro dell'Accordo di pesca UE-Mauritania previsto dal reg. (CE) n. 1801/2006, è adottato il piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'art. 21, lettera *a)* punto *iii)* del reg. (CE) n. 1198/06, del Consiglio del 27 luglio 2006, allegato al presente decreto.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2010

Il direttore generale: ABATE

PIANO DI ADEGUAMENTO

dello sforzo di pesca, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1198/06, del Consiglio del 27 luglio 2006 di cui all'art 21, lettera a), punto iii), relativo ai pescherecci italiani che operano nelle acque della Mauritania in base all'Accordo previsto dal Regolamento (CE) 1801 del Consiglio del 30 novembre 2006. Periodo 2010-2013

PIANO DI ADEGUAMENTO RELATIVO AI PESCHERECCI ITALIANI CHE OPERANO NELLE ACQUE DELLA MAURITANIA

1. INTRODUZIONE E QUADRO DI RIFERIMENTO

Le modifiche apportate al Programma Operativo del FEP hanno determinato una rimodulazione degli obiettivi per quanto attiene alla riduzione della capacità di pesca della flotta italiana. Tali modifiche si sono rese necessarie per garantire gli obiettivi di riduzione della flotta autorizzata alla pesca del tonno rosso a seguito delle raccomandazioni dell'ICCAT del 2010 ed, inoltre, per dare seguito alle nuove esigenze di ristrutturazione e riduzione di capacità della flotta oceanica nei casi di sostanziale riduzione delle possibilità di pesca nel quadro di accordi internazionali o altre possibili intese.
In tal senso, il nuovo documento che qui viene presentato è teso ad adeguare, completare e sostituire quello precedente adottato con Decreto Direttoriale in data 8 agosto 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 17 novembre 2008 .
A seguito della notifica della revisione del Programma Operativo alla Commissione europea e della formale adozione del presente piano, con apposito decreto direttoriale, sarà data concreta esecuzione al programma di arresti definitivi di cui ai piani di disarmo di seguito descritti.

Le motivazioni per le quali si ritiene doversi procedere alla realizzazione del presente Piano vanno individuate nella situazione di estrema difficoltà in cui versa la flotta in esame e di seguito descritte.
L'Accordo di partenariato sulla pesca concluso tra l'Unione Europea e la Mauritania e recepito dal regolamento (CE) n. 1801 del Consiglio del 30 novembre 2006, riguarda il periodo che va dal 1 agosto 2006 al 31 luglio 2012 e consente ad un numero ben individuato di pescherecci dei Paesi comunitari di pescare nelle acque della Mauritania, previo versamento di un canone a carico degli armatori.

In particolare, l'Italia fruisce delle possibilità previste dall'Accordo relativamente alla pesca dei crostacei e dei cefalopodi.

Nel quadro dell'Accordo, del 31/12/2009, sono attive n. 7 navi da pesca italiane, per un totale di 3.151 GT, di cui n. 6 appartenenti alla categoria 1, per 2.743 GT (pesca di crostacei ad eccezione delle aragoste) e n. 1 afferenti la categoria 5 (pesca di cefalopodi) per 408 GT. Tale flotta è registrata in area convergenza.

2. CONDIZIONI DEGLI STOCK OGGETTO DI PRELIEVO NELL'AREA.

Il CECAF (Fishery Committee for the Eastern Central Atalantic) è l'organismo regionale competente per la gestione e valutazione degli stock ittici nell'area di interesse del Piano di adeguamento della flotta attiva nelle acque della Mauritania in base all'Accordo previsto dal Regolamento (CE) 1801 del Consiglio del 30 novembre 2006. Periodo 2010-2013.

Sulla base dei risultati prodotti dal CECAF nel corso della V Sessione del Sottocomitato scientifico (RAFI, R869, Casablanca, 4/6 dicembre 2007) emerge una situazione di forte difficoltà non solo degli stock oggetto dell'accordo di pesca, ma di tutti i più importanti stock oggetto di sfruttamento. Di seguito si riportano le stime prodotte dal citato Sottocomitato relative alle principali specie, fra cui quelle oggetto dell'accordo di pesca. In particolare:

- Per quanto riguarda il merluzzo (Merluccius polli e senegalensis) oggetto di pesca in acque della Mauritania, le stime del rapporto fra Biomassa corrente (B_{cur}) e Biomassa ($B_{0,1}$) risulta del 40%, mentre il rapporto fra Mortalità corrente (F_{cur}) e Mortalità ($F_{0,1}$) risulta del 126%. Tali indicatori definiscono uno stato di sovra sfruttamento dello stock ed inducono alla riduzione dello sforzo di pesca.
- Risultati peggiori sono stati riscontrati nel caso del pagello (Pagrus caeruleostictus) per il quale la stima del rapporto fra Biomassa corrente (B_{cur}) e Biomassa ($B_{0,1}$) risulta del 65%, mentre il rapporto fra Mortalità corrente (F_{cur}) e Mortalità ($F_{0,1}$) risulta del 183%. Anche in questo caso, gli indicatori definiscono uno stato di sovra sfruttamento dello stock ed inducono alla riduzione dello sforzo di pesca.
- Del tutto negative, invece, le stime relative alla cernia bianca (Epinephelus aeneus), per la quale il Sottocomitato ritiene trattarsi di uno stock esaurito e si consiglia la chiusura completa di questo tipo di pesca. La stima del rapporto fra Biomassa corrente (B_{cur}) e Biomassa ($B_{0,1}$) risulta del 5%, mentre il rapporto fra Mortalità corrente (F_{cur}) e Mortalità ($F_{0,1}$) risulta del 970%.
- Relativamente al gambero rosa, (Parapeneus longirostris) la situazione riflette uno stato di pieno sfruttamento ed il Sottocomitato, già a partire dal 2007, consiglia di non superare il livello di sforzo esercitato. La stima del rapporto fra Biomassa corrente (B_{cur}) e Biomassa ($B_{0,1}$) risulta del 106%, mentre il rapporto fra Mortalità corrente (F_{cur}) e Mortalità ($F_{0,1}$) risulta del 79%.
- Quanto al gambero rosa del sud (Penaeus notalis) le stime evidenziano una situazione analoga di pieno sfruttamento, ma l'analisi degli indicatori induce ad una riduzione dello sforzo di pesca esercitato. Infatti, il rapporto fra Biomassa corrente (B_{cur}) e Biomassa ($B_{0,1}$) risulta del 101%, mentre il rapporto fra Mortalità corrente (F_{cur}) e Mortalità ($F_{0,1}$) risulta del 129%.
- Nel caso del polpo (Octopus vulgaris) le stime indicano una situazione di sovra sfruttamento e le raccomandazioni del CECAF propongono la riduzione dello sforzo di pesca. La stima del rapporto fra Biomassa corrente (B_{cur}) e Biomassa ($B_{0,1}$) risulta del 51%, mentre il rapporto fra Mortalità corrente (F_{cur}) e Mortalità ($F_{0,1}$) risulta del 143%.

D'altra parte i dati aggiornati relativi alle catture medie per giornata di pesca riferiti alle specie oggetto di accordo confermano lo stato di sofferenza della risorsa. Infatti, per quanto riguarda i crostacei la media giornaliera è passata dai 495 Kg nel 2007 ai 345 Kg nel 2008, ai 272 Kg nel 2009. Per quanto riguarda i polpi, le catture medie giornaliere sono passate da 1.397 Kg nel 2007, 787 Kg nel 2008 e 518 Kg nel 2009.

Sulla base delle indicazioni gestionali del CECAF, le Autorità di governo della Mauritania, a partire dal 2005, hanno reiteratamente stabilito periodi di fermo obbligatorio supplementare delle attività di pesca, rispetto a quello contemplato nell'Accordo stipulato con l'Unione europea, ampliandone nel tempo la durata sino agli attuali due mesi consecutivi, definiti nell'ambito del Protocollo di rinnovo siglato il 21 luglio 2006.

Tali provvedimenti, che le autorità della Mauritania hanno adottato come misura di conservazione delle risorse, determinano però negative ripercussioni per le navi da pesca italiane - e relativi equipaggi - abilitati ad operare nelle acque dello stato africano in base al citato Accordo con l'Unione europea, che rendono necessari interventi compensativi.

Ciò premesso:

- attesa la natura ripetitiva ed estensiva delle misure di impedimento delle attività di pesca, messe in atto dal Governo della Mauritania, soprattutto per fronteggiare la riduzione di taglia media dei cefalopodi, e più in generale finalizzate alla conservazione dei locali stock ittici;

- considerando che le stesse misure preannunciano il perdurare di una prevedibile situazione di sempre maggiore riduzione delle possibilità di pesca in tali acque, occorre prevedere la possibilità di un conseguente adeguamento della flotta peschereccia nazionale, ivi operante in base all'Accordo di pesca, predisponendo misure di sostegno in favore di questo particolare segmento della flotta italiana.

3. ADEGUAMENTO DELLO SFORZO DI PESCA DELLA FLOTTA

I provvedimenti adottati dalle autorità della Mauritania in materia di conservazione delle risorse hanno determinato negative ripercussioni per le navi da pesca italiane - e relativi equipaggi - abilitati ad operare nelle acque dello stato africano in base al citato Accordo con l'Unione europea e rendono necessari interventi di sostegno da parte dell'autorità di gestione italiana.

Sulla base delle precedenti considerazioni, occorre provvedere all'adeguamento dello sforzo di pesca esercitato dalla flotta peschereccia nazionale, ivi operante in base all'Accordo di pesca, predisponendo le seguenti misure di sostegno in favore di questo particolare segmento della flotta italiana:

- Arresto definitivo,
- Arresto temporaneo,

3.1 ARRESTO DEFINITIVO (Art. 23 del FEP)

Il programma di arresto definitivo si inquadra nell'ambito del piano di adeguamento dello sforzo di pesca relativo alle navi da pesca nazionali operanti nell'ambito dell'Accordo di pesca UE-Mauritania.
Le possibilità di pesca si sono ridotte nel corso dei diversi rinnovi dell'accordo, e si prevede si possano ulteriormente ridurre in un prossimo (peraltro eventuale) rinnovo dopo il 2012. Parimenti sono stati introdotti nell'accordo periodi supplementari di riposo biologico che hanno ridotto ulteriormente il margine di redditività delle flotte impegnate, tra cui quella italiana.

Il programma di arresto definitivo prevede la riduzione della capacità di pesca, da attuarsi su base volontaria, tramite operazioni di ritiro definitivo (Reg. CE 1198/06 art. 23) entro due anni dalla data di approvazione del presente Piano.

La capacità della flotta da pesca italiana impegnata nel quadro dell'accordo in oggetto che si prevede di demolire è del 63,5% rispetto al totale della flotta attualmente operante (in termini assoluti 2315 GT su un totale di 3645 GT; in termini numerici di 5 motopescherecci su un totale di 7).

Nella tabella sottostante si ipotizza il piano di disarmo in oggetto:

N. attuale	N. atteso	Var. N	GT attuale	GT atteso	Var. GT	Kw attuale	Kw atteso	Var. Kw
Obiettivo convergenza								
6	2	4	3.151	1.330	1.821	6.289	2.289	4.000
Obiettivo fuori convergenza								
1	0	1	494	0	494	1.140	0	1.140
Totale								
7	2	5	3.645	1.330	2.315	7.429	2.289	5.140

Il premio di arresto definitivo sarà calcolato sulla base delle pertinenti tabelle previste dal Programma Operativo del FEP.

3.2 ARRESTO TEMPORANEO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA (Art. 24, paragrafo 1, lett. iv) del FEP

La modalità di intervento previste per l'esecuzione di tale misura potrà consistere nella attivazione di quanto disposto dall'art. 24, paragrafo 1, lett. iv) del FEP e riguardare le imbarcazioni oggetto di arresto definitivo ed i relativi equipaggi. In tal senso, allo scopo di mitigare gli effetti socio economici negativi connessi con l'attuazione del Piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta potrà essere previsto un periodo di arresto temporaneo fino a 12 mesi in modo da compensare la perdita di reddito determinata dalla demolizione della imbarcazione.

Il premio sarà corrisposto sulla base della Tabella di cui al programma Operativo del FEP relativa all'arresto temporaneo.

Per quanto riguarda gli imbarcati iscritti nei ruoli degli equipaggi delle imbarcazioni oggetto di arresto definitivo e iscritti nei registri della gente di mare presso le Capitanerie di Porto italiane o di altri analoghi Enti della Unione Europea, potrà essere previsto, per un analogo periodo di tempo, un premio calcolato sulla base del minimo contrattuale garantito previsto dal contratto collettivo di categoria.

A seguito della approvazione delle modifiche del Programma Operativo e della adozione formale del presente piano, la misura potrà essere oggetto di un apposito decreto che provvederà a disciplinarne l'esecuzione.

3.4 CONTROLLO DELL'ARRESTO TEMPORANEO

Le imbarcazioni che beneficeranno dell'arresto temporaneo dovranno cessare l'attività di pesca e consegnare la licenza di pesca presso l'autorità portuale nazionale competente, nel rispetto dei pertinenti regolamenti comunitari, ed in particolare dell'art.24, par. 1, lett. iv) del Reg. (CE) 1198/2006.

3.5 CONTROLLO DELL'ARRESTO DEFINITIVO

La demolizione delle navi per le quali è concesso il premio di arresto definitivo avverrà secondo le procedure previste dalle vigenti normative. Alla consegna della licenza presso la capitaneria di Porto competente per territorio si procederà alla effettiva demolizione e successiva cancellazione di tali imbarcazioni dal Registro Flotta italiano secondo le procedure previste dalle vigenti normative.

3.6 DURATA MONITORAGGIO E REPORTING

Il presente Piano è valido per il periodo 2010/2013. Il monitoraggio di questo Piano sarà assicurato attraverso un appropriato sistema di reporting che ne garantisca l'efficiente applicazione e rispetto dei requisiti della regolamentazione prevista dal FEP e dalle norme nazionali vigenti in materia. La riduzione permanente della capacità di pesca verrà anch'essa monitorata attraverso una specifica attività di monitoraggio già in essere presso la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

10A15158

DECRETO 6 ottobre 2010.

Modalità di attuazione dell'arresto definitivo delle unità operanti nell'accordo UE - Mauritania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 1801/06 del Consiglio del 30 novembre 2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica islamica di Mauritania;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, di seguito regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento di base, di seguito regolamento applicativo;

Visto l'art. 55, comma 3, del regolamento di base relativo all'ammissibilità delle spese;

Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013 e la revisione di cui all'art. 18, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1198/2006 approvata dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 30 marzo 2010 e presentata alla Commissione europea in data 29 aprile 2010;

Visto il provvedimento 18 settembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che sancisce l'intesa sulla ripartizione percentuale delle risorse finanziarie del Fondo europeo per la pesca, per il periodo di programmazione 2007-2013, tra lo Stato e le regioni, nella misura del 33% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67% a favore delle misure a gestione regionale;

Considerato che alla stregua del suddetto provvedimento 18 settembre 2008, la misura arresto definitivo è gestita dallo Stato;

Visto il decreto direttoriale n. 39 del 27 maggio 2010 con il quale è stato adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca relativo alle navi da pesca oceanica operanti nell'ambito dell'accordo tra Unione europea e il Governo della repubblica Islamica di Mauritania, che modifica il Piano di adeguamento di cui al decreto direttoriale 8 agosto 2008, in conformità al disposto di cui all'art. 21, lettera *a)*, punto *iii)* del regolamento di base;

Considerato che in base al Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2012, le licenze di pesca, le licenze sono rilasciate per un periodo di tre, sei o dodici mesi e sono rinnovabili;

Considerato che, in base al suddetto protocollo, per le licenze trimestrali o semestrali, e fatta eccezione per le navi adibite alla pesca pelagica, i canoni sono calcolati *pro rata temporis* e maggiorati rispettivamente del 3% o del 2% per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze;

Ritenuto necessario dare esecuzione al Piano di disarmo previsto dal predetto Piano di adeguamento al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca ivi previsti, attraverso l'attivazione della misura arresto definitivo per le navi da pesca oceanica operanti nell'ambito dell'accordo di pesca tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica islamica di Mauritania;

Ritenuto infine, necessario assicurare un'efficace gestione ed un proficuo utilizzo dei fondi FEP, anche al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi di cui all'art. 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006;

Considerati i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lettera *a)* del regolamento di base;

Considerato che la registrazione del presente decreto, da parte degli organi di controllo, è requisito di efficacia dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Attuazione della misura

1. Il presente decreto reca le norme attuative della misura arresto definitivo realizzata nell'ambito del Piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'art. 21, lettera *a)*, punto *iii)*, del regolamento di base, citato in premessa.

2. L'arresto definitivo delle attività di pesca di un peschereccio, oggetto del presente provvedimento può avvenire soltanto mediante demolizione, in conformità alle disposizioni del regolamento di base, del regolamento attuativo, nonché del Programma operativo e del relativo Piano di adeguamento dello sforzo di pesca.

3. Gli operatori ammessi alla misura oggetto del presente provvedimento sono i proprietari di navi da pesca oceanica operanti nell'ambito dell'accordo di pesca tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica islamica di Mauritania.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità delle navi

1. Alla data di presentazione della domanda, l'unità deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere iscritta nel registro comunitario;

essere dotata del titolo abilitativo alla pesca in corso di validità;

essere dotata della licenza di pesca rilasciata, nel trimestre inerente la presentazione della domanda stessa, dall'Autorità competente nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania di cui al regolamento (CE) n. 1801/06 del Consiglio del 30 novembre 2006;

aver effettuato almeno settantacinque giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

2. L'imbarcazione da pesca deve avere età pari o superiore a dieci anni, calcolati ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio, del 22 settembre 1986 e successive modifiche. L'età della nave è un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. Il proprietario dell'unità da pesca, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, deve presentare la domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice, all'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, entro e non oltre il 30 novembre 2011. Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, è trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, di seguito Ministero. Non sono prese in considerazione le istanze trasmesse via fax o consegnate direttamente al Ministero.

2. Nella domanda (allegato *A)* devono essere indicati:

a) per le persone fisiche: generalità complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax e generalità complete del legale rappresentante e certificato della Camera di commercio recante la dicitura antimafia e stato non fallimentare;

b) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i dichiara di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento»;

c) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE;

d) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente e codice IBAN;

e) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti».

3. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 154.937,00, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia, presentata alla prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto ovvero sia presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 4.

Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate anche sulla base della documentazione rilasciata dall'Ufficio consolare italiano in Mauritania. In caso di esito positivo trasmette al Ministero, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del registro NN.MM.GG. o delle matricole aggiornato.

2. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine indicato al precedente comma, il mancato accoglimento dell'istanza, indicandone la motivazione e le modalità per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1 e verificata la disponibilità finanziaria, trasmette il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e all'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, che dovrà provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente, nonché comunicare al Ministero la data di avvenuta notifica.

4. Gli interessati sono tenuti ad effettuare la riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, entro dieci giorni dalla notifica del decreto di concessione La riconsegna del titolo è atto irrevocabile, il titolo è annullato e la nave viene cancellata dall'Archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario. La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

5. L'ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.

6. Entro il termine di quattro mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca il richiedente procede alla demolizione dell'unità. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare caso per caso dall'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, determina la perdita del diritto al premio e l'obbligo di restituzione dell'eventuale acconto concesso. L'autorità marittima potrà concedere, accertati i suddetti casi di forza maggiore, una sola proroga di trenta giorni.

L'ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante la demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista.

Art. 5.

Calcolo del premio

1. Relativamente alle domande presentate entro i termini di cui al presente decreto, il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E corrispondente alla tabella prevista dal programma operativo.

2. La stazza espressa in GT e la data di entrata in servizio sono rilevate dall'ufficio marittimo dai registri in proprio possesso.

Art. 6.

Modalità di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo è liquidato in un'unica soluzione, verificate le disponibilità finanziarie, ad avvenuta cancellazione della nave dai pertinenti registri per demolizione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 160, comma 1 e 2, del codice della navigazione, ovvero secondo la procedura di cui all'art. 160, comma 3, del codice della navigazione, previa trasmissione al Ministero della documentazione di cui all'art. 4, comma 6, secondo capoverso.

2. Al fine di ottenere la liquidazione del premio entro il 31 dicembre 2010, la demolizione dell'unità e la trasmissione al Ministero della documentazione di cui all'art. 4, comma 6, secondo capoverso attestante la cancellazione dell'unità, devono avvenire entro il 30 novembre 2010.

3. Agli interessati che completano le operazioni di demolizione e cancellazione dell'unità successivamente al 30 novembre 2010, l'erogazione del premio avviene nei termini consentiti dalle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7.

Cumulabilità degli aiuti pubblici

1. L'entità del premio, determinato secondo quanto previsto all'art. 5, è diminuito di una parte dell'importo riscosso in caso di aiuto per l'ammodernamento dell'unità, calcolato *pro rata temporis* per il periodo vincolativo residuo.

2. Per il calcolo della quota *pro rata temporis* di cui al comma 1, si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di concessione del premio di arresto definitivo.

Art. 8.

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'ufficio di iscrizione della nave, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.

2. L'autorità marittima avrà cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'ufficio marittimo di nuova iscrizione.

Art. 9.

Risorse finanziarie

1. Al pagamento dei premi di cui al presente decreto si provvede tramite l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea con la dotazione finanziaria recata dal fondo di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, mediante le risorse disponibili nell'ambito dell'asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - misura 1.1, di cui al regolamento (CE) 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 150

ALLEGATO A

Al ________________________________
(Indicare l'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca)

Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo delle unità da pesca operanti nell'ambito dell'accordo di pesca tra l' Unione europea e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania

IL/I SOTTOSCRITTO/I

(*persone fisiche*)

Cognome____ Nome ______________________________________
Codice Fiscale ____
Nato/i a________________________________ prov. ________________ il ____________________________
Attualmente residente/i a ____ prov. __________________
In Via____, n. ____________ c.a.p. _____________________
Telefono_____________________________________fax ____

(*persone giuridiche*)

Cognome____ Nome ______________________________________
Codice Fiscale ____
Nato a_________________________________ prov. ________________ il ____________________________
Attualmente residente/i a ____ prov. __________________
In Via____, n. ____________ c.a.p. _____________________
Nella qualità di rappresentante legale della Società____
____
Codice Fiscale______________________________ e/o Partita I.V.A. __________________________________
Ragione sociale ____________________ con sede in __________________________ prov. _________________
Alla Via ____, n. ____________ c.a.p. _____________________
Telefono_____________________________________fax ____

Nella qualità di proprietario/i o rappresentante legale della società titolare della nave da pesca denominata ____ nominativo internazionale (*solo per le navi che hanno tale obbligo*) __________________ iscritta nelle matricole al n. ____________________ o nei RR.NN.MM. e GG. al n. _______________________ dell'Autorità marittima di ____,
numero di iscrizione nello schedario comunitario (UE) _________________ (*obbligatorio*);

CHIEDE/ONO

L'ammissione al premio, da erogare mediante accredito sul c/c n. ______________________, intrattenuto presso la banca ____, ABI n. ___________, CAB. n. __________, IBAN ____, per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata nave mediante demolizione

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento.

Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante

ALLEGATO **B**

(Timbro lineare dell'ufficio)

Certificazione dell'Autorità marittima attestante l'esistenza dei requisiti previsti dal decreto di arresto definitivo delle unità da pesca operanti nell'ambito dell'accordo di pesca tra l' Unione europea e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania;

VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca-FEP;

VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO il Reg. (CE) 744/2008 del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica;

VISTO il decreto ministeriale n. ___________________ del ____________________ ;

VISTA la domanda di premio presentata dal/i sig. _________________________________, acquisita al protocollo n. _____________ del _____________________ per l'arresto definitivo della nave denominata _______________, n. UE ____________ matricola _____________, da conseguirsi mediante demolizione;

VISTA la documentazione rilasciata dall'Ufficio Consolare Italiano in Mauritania

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

- è iscritta presso questo Ufficio al numero _____________ dei registri _________ (*matricola o RR.NN.MM. e GG.*);
- risulta di proprietà di __________________________________ (*se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: regione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva*);
- è entrata in servizio nell'anno ____________;
- è abilitata alla pesca con ____________________ (*specificare licenza/attestazione provvisoria in corso di validità*) n. __________ del ________________;
- è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE __________
- ha una stazza di GT _______

Si ATTESTA che

- sussistono tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante demolizione;
- nel registro d'iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano annotati vincoli e gravami*);
- nel registro d'iscrizione risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*periodo da cancellare se non risultano annotati vincoli e gravami; se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come segue:*

VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:

€ ________________ per ____________________ erogato da _____________ il vincolo scade il _____________;
€ ________________ per ____________________ erogato da _____________ il vincolo scade il _____________;
ALTRI VINCOLI (*da specificare*)

____
Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

Allegare copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato.

ALLEGATO C

(Timbro lineare dell'ufficio)

Certificazione dell'Autorità marittima attestante la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio della pesca

VISTA la decisione di ammissione della nave __________________iscritta al n._________ del ___________________
al premio di arresto definitivo di euro _______________________(rif. Fascicolo n. _______/AD/____);

CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data____________;

VISTO il processo verbale del _______________concernente la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca;

Si ATTESTA che

Il titolo abilitativo (licenza di pesca n. __________ del _________ oppure autorizzazione provvisoria n. ________ del ________) della nave _________________________ iscritta al n. _____________ è stato restituito in data ________________, entro il termine previsto dal bando;
Questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui Registri gli estremi della decisione di ammissione al premio e il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave è destinata ad arresto definitivo mediante demolizione, entro il _____________ (3 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio della pesca) conformemente all'impegno assunto dal proprietario con atto sottoscritto in data ___________________

non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano vincoli*);

risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli);*

Vincoli per contributi pregressi:

€_____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________

€_____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________

Atri vincoli (*da specificare*):

____
Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:
ISTITUTO DI CREDITO____

CODICE IBAN_______________________________

Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

L'Autorità Marittima dovrà inviare l'allegato C completo dei seguenti documenti allegati:
- certificazione fallimentare e/o autocertificazione e/o Certificato della Camera di Commercio con la dicitura dello stato non fallimentare;
- richiesta certificazione antimafia se l'importo è superiore a € 154.937,00.

ALLEGATO D

(Timbro lineare dell'ufficio)

Certificazione dell'Autorità marittima attestante l'avvenuto arresto definitivo mediante demolizione.

VISTA la decisione, comunicata con ministeriale n. ________del______________riferimento fascicolo n. ____/AD/______, di ammissione della nave ____________________ iscritta al n. ____________ del ___________ al premio di arresto definitivo di €_________________;

VISTA l'attestazione redatta da questa Autorità marittima in data_________________concernente la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca entro il termine di 10 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione;

VISTO il processo verbale di questa Autorità n._____________ del ___________ dal quale risulta l'avvenuta demolizione del natante ________________iscritto al n. ___________delle matricole o dei registri navi minori e galleggianti e del relativo motore matricola n. __________________aventi le caratteristiche riportate nei registri stessi; (*tale indicazione è sostituita con l'indicazione del trasferimento ad altra destinazione);*

VISTI i registri di questa Autorità___________(*specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM. & GG);*

SI ATTESTA che nei registri di questo Ufficio risulta

- la cancellazione della suddetta nave per DEMOLIZIONE a far data dal ________________________;

Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

____

Allegare copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole con l'annotazione di quanto sopra attestato.

ALLEGATO E

Categoria di nave per GT	Euro	
0<10	16.500*GT	+3.000
10<25	7.500*GT	+93.000
25<100	6.300*GT	+123.000
100<300	4.050*GT	+348.000
300<500	3.300*GT	+573.000
500 e oltre	1.800*GT	+1.323.000

Il premio base utile per il calcolo dei premi effettivamente corrisposti per l'arresto definitivo sarà calcolato in base alla tabella sopra riportata, applicando, per le navi da 26 a 45 anni, una riduzione pari allo 0,3% per ogni anno in più rispetto ai 25 anni. Per la navi di età superiore ai 45 anni, i massimali saranno diminuiti del 6%.

AVVERTENZA:

In considerazione dei tempi di registrazione presso gli organi di controllo del presente decreto e di pubblicazione e dovendosi ritenere superate le esigenze connesse alla necessità di evitare il disimpegno automatico dei fondi di cui all'art. 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il disposto dell'art. 6, comma 2, del presente decreto non può produrre effetti.

10A15159

DECRETO 24 novembre 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela Melannurca Campana I.G.P. a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Melannurca Campana».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 417 della Commissione del 10 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 72 dell'11 marzo 2006 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Melannurca Campana»;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 100 del 02 maggio 2007 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela Melannurca Campana I.G.P. il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Melannurca Campana»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato Is.Me.Cert.(Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Melannurca Campana»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il Decreto del 18 aprile 2007 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela Melannurca Campana I.G.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 18 aprile 2007 al Consorzio di Tutela Melannurca Campana I.G.P. con sede in Via Verdi, 29 – 81100 CASERTA, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Melannurca Campana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 18 aprile 2007, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2010

Il capo Dipartimento: CALDOGNO

10A14563

DECRETO 25 novembre 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 982 della Commissione del 21 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 217 del 22 agosto 2007 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 280 del 1° dicembre 2007 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «ortofrutticoli e cereali trasformati» individuata all'art. 4, lettera *c)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato ENTE NAZIONALE RISI, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto del 15 novembre 2007 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 15 novembre 2007 al Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese con sede in Via F.lli Bandiera, 16 – 13100 VERCELLI, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 novembre 2007, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A14564

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.C.A.MAR. - Sarda cooperativa artigiani marmisti - Società cooperativa», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione in data 15 marzo 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.C.A.MAR. - Sarda cooperativa artigiani Marmisti - Società cooperativa», con sede in Sassari (codice fiscale n. 01164430900) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il Rag. Antonio gagliardo, nato a Roma il 20 gennaio 1954 ivi domiciliato con studio in Via Monte Fumaiolo, n. 30 - cap. 00139, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A14787

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della società cooperativa «Teseo - società cooperativa a resposabilità limitata», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'8 ottobre 2009 effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Teseo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foggia, costituita in data 25 gennaio 2000, con atto a rogito del notaio dott. Genghini Lodovico di Cerignola (Foggia), n. REA FG-219205 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962 e residente in Troia (Foggia), Piazza Tricarico n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

*Il Ministro :*ROMANI

10A14922

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa P.A.R. produzione agricola Roggianese a r.l.», in Roggiano Gravina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale revisione datato 13 maggio 2009, effettuato incaricato dal Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Cooperativa P.A.R. Produzione agricola Roggianese a r.l.», con sede in Roggiano Gravina (Cosenza), costituita in data 11 aprile 1986, con atto a rogito del notaio dott. Stanislao Amato di Roggiano Gravina (Cosenza), n. REA CS-99005 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Michele Gagliardi nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, con studio in Amantea (Cosenza), Via Margherita n. 157, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro : ROMANI

10A14923

DECRETO 15 ottobre 2010.

Revoca del commissario liquidatore della Cooperativa «Esse 3 - Piccola società cooperativa a r.l.», in Minervino Murge e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2006 con il quale la Cooperativa Edilizia «Esse 3 - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Minervino Murge (Bari), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Di Ianni Raffaele ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il dott. Di Ianni Raffaele non ha ottemperato a quanto richiesto con diffida del 6 novembre 2009 e del 31 marzo 2010;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Di Ianni Raffaele è revocato l'incarico di commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia «Esse 3 - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Minervino Murge (Bari), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 22 giugno 2006.

Art. 2.

Il dott. Donato Sciannameo, nato a Carbonara (Bari), il 7 giugno 1067 e residente in Bari, Corso A. de Gasperi, 419, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa in argomento, in sostituzione del dott. Di Ianni Raffaele, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14924

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della Cooperativa «Star Coop. - Società cooperativa a r.l.», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 31 dicembre 2008 effettuata dal revisore incaricato dall'Associazione generale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Star.Coop. Società cooperativa a r.l.», con sede in Sassari, costituita in data 16 dicembre 2002, con atto a rogito del notaio dott. Pianu Francesco, n. REA SS-143484 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Stefano Manca, nato a Sassari il 26 dicembre 1936 con studio in Sassari, Via Principessa Jolanda n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro : ROMANI

10A14925

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della Cooperativa «Welcome Società cooperativa», in Monticello Colle Otto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 31 dicembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, relativa alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Welcome Società Cooperativa» con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza), costituita in data 1° marzo 2006, n. REA VI-314435 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Bighelli Renato nato a Verona il 13 novembre 1943, con studio in Verona, via Saval n. 23 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14926

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della Cooperativa «Libreria Garibaldi - Società cooperativa a r.l.», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione – sez. Accertamento del 28 giugno 2007, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Libreria Garibaldi - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Foggia, costituita in data 21 marzo 2002, con atto a rogito del Notaio Dr. Pascucci Fabrizio di Orta *Nova* (Foggia), n. REA FG-229320 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Roberto Silvio De Pascale, nato a Foggia il 29 luglio 1979 e residente a Foggia in via M. Papa, 28/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14927

DECRETO 20 ottobre 2010.

Rimodulazione delle risore del Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, convertito con modificazioni, in legge 22 maggio 2010, n.73, che prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche con riferimento al parco immobiliare esistente, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro;

Visto il decreto 26 marzo 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono state indicate le finalità degli interventi e ripartite le risorse, con i relativi limiti;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del precitato decreto 26 marzo 2010, che prevede che, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, possono disporsi variazioni compensative dei limiti delle risorse distribuite tra le diverse finalità, in relazione alle disponibilità delle stesse per effetto degli andamenti delle erogazioni;

Considerato che, sulla base degli andamenti delle erogazioni forniti da Poste italiane S.p.a., in qualità di soggetto gestore delle procedure per la prenotazione dei contributi, verifica della correttezza formale della documentazione presentata e successiva erogazione dei contributi agli aventi diritto, si sono evidenziate disomogeneità nell'utilizzo delle risorse per le finalità originariamente previste dall'art.1, comma 1 del decreto 26 marzo 2010;

Ritenuto, pertanto, di consentire il pieno ed ottimale utilizzo delle risorse disponibili e massimizzare i risultati attesi dal Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche con riferimento al parco immobiliare esistente, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro;

Decreta

Art. 1.

Modalità di erogazione e revoca dei contributi

1. A partire dal 3 novembre 2010, le risorse non ancora prenotate per ciascuno dei settori di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2010 sono disponibili per tutti i settori senza distinzioni tra essi e senza i limiti massimi di spesa precedentemente indicati.

2. Nella disponibilità residua confluiranno altresì le risorse relative alle prenotazioni non perfezionate nei termini da parte dei venditori, anche per le pratiche avviate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. Sono confermati i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi relative ai dieci settori incentivati come dettagliati all'art. 2, comma 1, lettere da *a)* a *s)* nonché all'art. 3 del decreto 26 marzo 2010.

4. Sono confermate le modalità e ragioni di eventuale revoca del contributo indicate all'art.5 del decreto 26 marzo 2010.

Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive Registro n. 4, foglio n. 331.

10A14732

DECRETO 19 novembre 2010.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per la direttiva 94/9/CE, relativa ad apparecchi e sistemi di protezione ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;

Vista l'istanza del 23 marzo 2010, protocollo n. 15157 con la quale la società Det Norske Veritas Italia S.r.l., con sede in viale Colleoni, 9 - 20864 Agrate Brianza (Milano), ha chiesto che, l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE, concessa con decreto 18 novembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2008 a favore di DNV- Modulo Uno S.c.a.r.l., venga ad essa trasferita;

Considerato che i risultati degli esami documentali per la società Det Norske Veritas Italia S.r.l., con sede in viale Colleoni, 9 - 20864 Agrate Brianza (Milano), soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo Det Norske Veritas Italia S.r.l., con sede in viale Colleoni, 9 - 20864 Agrate Brianza (Milano), è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi, i dispositivi i componenti ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Gruppo di apparecchi I, categoria M1ed M2.

Allegato III - Esame CE del tipo;
Allegato IV - Garanzia qualità della produzione;
Allegato V - Verifica su prodotto;
Allegato VI - Conformità al tipo;
Allegato VII - Garanzia qualità prodotto;
Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno;
Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Gruppo di apparecchi II, categorie 1, 2 e 3.

Allegato III - Esame CE del tipo;
Allegato IV - Garanzia qualità della produzione;
Allegato V - Verifica su prodotto;
Allegato VI - Conformità al tipo;
Allegato VII - Garanzia qualità prodotto;
Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno;
Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione mantiene la validità dell'autorizzazione rilasciata a favore di DNV- Modulo Uno S.c.a.r.l., di cui alle premesse del presente decreto.

2. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società Det Norske Veritas Italia S.r.l., per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

5. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

6. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato XI del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14560

DECRETO 19 novembre 2010.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per la direttiva 94/9/CE, relativa ad apparecchi e sistemi di protezione ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;

Vista l'istanza del 27 maggio 2009, protocollo n. 48394 con la quale la società Rina Services S.p.a. con sede in via Corsica, 12 - 16128 Genova ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Vista l'integrazione documentale prodotta dall'istante il 29 settembre 2010, protocollo n. 131611;

Considerato che i risultati degli esami documentali per la società Rina Services S.p.a., con sede in via Corsica, 12 - 16128 Genova soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo Rina Services S.p.a., con sede in via Corsica, 12 - 16128 Genova è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi, i dispositivi i componenti ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Gruppo di apparecchi I categoria M1.

Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione);
Apparecchi non elettrici. Componenti;
Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.
Allegato III - Esame CE del tipo;
Allegato IV - Garanzia qualità della produzione;
Allegato V - Verifica su prodotto;
Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3.

Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione);
Apparecchi non elettrici. Componenti;
Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.
Allegato III - Esame CE del tipo;
Allegato VI - Conformità al tipo;
Allegato VII - Garanzia qualità prodotti;
Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno;
Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di cinque anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società Rina Services S.p.a.; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società Rina Services S.p.a., per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato XI del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14561

DECRETO 19 novembre 2010.

Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 12 aprile 2010, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'articolo 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 12 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2010, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2010 (di seguito: decreto direttoriale 12 aprile 2010);

Vista l'istanza della società Pravisani S.p.A. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive del prodotto esplodente denominato Lambrex 2 fabbricato dalla società Austin Powder GmbH - Austria, di cui alla seguente tabella 1;

Visto che la società Pravisani S.p.A. ha trasmesso, per detto prodotto, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato tedesco BAM per l'attribuzione del titolo CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di 50,00 euro effettuato dalla società Pravisani S.p.A. mediante conto corrente postale in data 29 ottobre 2010, per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2010, del prodotto esplodente di cui alla seguente tabella 1;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 12 aprile 2010 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Prodotto intestato alla Pravisani S.p.A.

1. Il prodotto di cui alla successiva tabella 1, fabbricato dalla società Austin Powder GmbH - Austria (codice società: *DNA)* ed intestato alla società Pravisani S.p.A.(codice società: *PRA)*, è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. Il prodotto di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nelle sezioni e con il codice del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicato nella seguente tabella:

Tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
LAMBREX 2	1Ab 0277	DNA (import. PRA)

Disposizioni finali

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 19 novembre 2010

Il direttore generale: TERLIZZESE

10A14731

DECRETO 19 novembre 2010.

Modifica del calendario date per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge n. 121 del 14 Luglio 2008, con particolare riferimento all'articolo l, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto legge l ° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione»;

Visto l'articolo 8-*novies*, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Ritenuta la necessità di modificare, per sopraggiunte considerazioni di natura tecnica, il calendario definito con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alla scadenza prevista per l'Area tecnica 8 (Liguria) e al termine entro cui emanare i provvedimenti concernenti le date relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre per ciascuna delle aree tecniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010 recante «Nomina a Ministro dello sviluppo economico dell'on. Paolo Romani»;

Vista l'intesa raggiunta con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 23 settembre 2010;

Decreta

Art. 1.

Modifica del calendario

1. In considerazione di elementi di natura tecnica in ragione dei quali risulta necessario - al fine di evitare interferenze e disagi da parte della popolazione interessata - posticipare al primo semestre 2011 il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre nell'Area tecnica 8 (Liguria) la tabella 2 di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni citato in premessa, è sostituita dalla tabella 2 di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 2.

Definizione delle scadenze

1. Nell'art. 4 del decreto 10 settembre 2008, di cui in premessa, la parola «nove» è sostituita dalla parola «tre».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 novembre 2010

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n.5, foglio n. 23

TABELLA 2

Anno	Semestre	Aree
2008	**II sem**	Area 16 Sardegna
2009	**II sem**	Area 2 Valle d'Aosta Area 1 Piemonte occidentale Area 4 Trentino e Alto Adige Area 12 Lazio Area 13 Campania
2010	**II sem**	Area 3 Piemonte orientale e Lombardia (*incluse le province di Parma e Piacenza)* Area 5 Emilia Romagna * Area 6 Veneto (*incluse le province di Mantova e Pordenone)** Area 7 Friuli Venezia Giulia
2011	**I sem**	Area 8 Liguria Area 10 Marche * Area 11 Abruzzo e Molise (*inclusa la provincia di Foggia)** Area 14 Basilicata e Puglia (*incluse le province di Cosenza e Crotone)*
2012	**I sem**	Area 9 Toscana e Umbria (*incluse le province di La Spezia e Viterbo)*
	II sem	Area 15 Sicilia e Calabria

*gli switch off delle aree 5 e 6 e quelle 10 e 11 sono da considerarsi, rispettivamente, facenti parte di un processo congiunto

10A15234

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Assegnazione dell'importo di 25 milioni di euro, a carico del fondo infrastrutture, per il finanziamento del trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza per il biennio 2009-2010. (Deliberazione n. 84/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), il quale prevede l'espletamento, da parte del Ministero dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di una indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi e prevede altresì, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, l'individuazione dei servizi di utilità sociale mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che proroga il termine previsto dal richiamato art. 2, comma 253, della legge finanziaria 2008 per la conclusione dell'indagine;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto in particolare l'art. 6-*quinquies* del predetto decreto-legge n. 112/2008, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto-legge n. 185/2008, il quale dispone che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, che autorizza la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.a. ponendo il relativo onere finanziario a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e, in particolare, sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi del richiamato art. 6-*quinquies*;

Visto l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», che differisce ulteriormente al 30 giugno 2009 il termine previsto dal richiamato art. 2, comma 253, della legge finanziaria 2008 per la conclusione dell'indagine conoscitiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevista dal citato art. 2, comma 253, della legge n. 244/2007;

Visto il decreto interministeriale dei Ministeri dell'economia e finanze e delle infrastrutture e trasporti in data 20 aprile 2009, che ha interamente attribuito ai servizi di trasporto regionali le risorse recate dal richiamato art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 185/2008;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la

quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle pre-allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto, tra l'altro, della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche», predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009;

Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 23, con la quale questo Comitato – al fine di garantire i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza nel quadro del Contratto di servizio da sottoscrivere con Trenitalia S.p.a. richiamato in premessa – ha disposto l'assegnazione dell'importo di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a carico del Fondo infrastrutture e, in particolare, della dotazione di 7.356 milioni di euro di cui alla sopra richiamata delibera n. 112/2008;

Considerato che, nella seduta del 26 giugno 2009, questo Comitato ha definito le disponibilità del Fondo infrastrutture, quantificando le risorse allocabili da questo Comitato medesimo rispettivamente per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno e approvando l'elenco degli interventi da attivare nel triennio, prevalentemente riferiti a opere strategiche, con identificazione delle relative fonti di copertura (risorse ai sensi della legge obiettivo, Fondo infrastrutture, fondi propri del Gruppo Ferrovie dello Stato, risorse private);

Considerato che, nella seduta del 15 luglio 2009, questo Comitato ha, tra l'altro, approvato limitate modifiche al documento programmatorio licenziato nella citata seduta del 26 giugno 2009;

Considerato che, nell'odierna seduta, questo Comitato ha approvato alcune modifiche al documento programmatorio di cui sopra, in particolare ridimensionando a 438 milioni di euro l'importo del Fondo infrastrutture destinato alle «Opere medio - piccole nel Mezzogiorno: opere medio piccole ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto»;

Vista la nota 30 ottobre 2009, n. 43174, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, tra l'altro, dell'assegnazione di risorse per l'integrazione di maggiori oneri a carico pubblico del Contratto di servizio Trenitalia per le annualità 2009 e 2010;

Vista la nota 3 novembre 2009, n. 43409, con la quale il succitato Ministero ha trasmesso la proposta sopra citata, quantificando in 25 milioni di euro l'importo da assegnare, a carico del Fondo infrastrutture, e in particolare della voce «Opere medio - piccole nel Mezzogiorno: opere medio piccole ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto», ad integrazione delle risorse dello stipulando Contratto di servizio di Trenitalia S.p.A., al fine di garantire la continuità dei servizi di utilità sociale ed il perimetro dei servizi, che comprende – tra l'altro – il trasporto notturno nel suo complesso (Espressi ed InterCity Notte) e una quota di collegamenti diurni di tipo InterCity e assimilabili, per i quali non sussistono condizioni di mercato tali da assicurarne la sostenibilità commerciale;

Considerato che la nozione di infrastruttura strategica per la mobilità, indicata tra le finalità del Fondo infrastrutture dalla citata legge n. 2/2009, art. 18, comma 1, lettera *b)*, va riferita anche ai servizi connessi con le infrastrutture fisiche;

Ritenuto quindi di dover accogliere tale proposta, che costituisce il necessario presupposto per la sottoscrizione del Contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A. finalizzato a garantire, con copertura nazionale, i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media - lunga percorrenza di utilità sociale, su quelle tratte cioè che, per le loro caratteristiche, sono economicamente non remunerative e caratterizzate dall'assenza di valide alternative modali;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Rilevato in seduta l'accordo degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Al fine di garantire i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza relativi alle aree meridionali nel quadro del Contratto di servizio da sottoscrivere con Trenitalia S.p.A. richiamato in premessa, è disposta l'assegnazione dell'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro per l'anno 2010 a carico del Fondo infrastrutture e, in particolare, della voce «Opere medio - piccole nel Mezzogiorno: opere medio piccole ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto».

Invita

il Ministero delle infrastrutture dei trasporti a trasmettere l'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, richiamata in premessa, considerato che il termine del 30 giugno 2009 previsto per la conclusione della citata indagine risulta ormai scaduto.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 86

10A14917

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2009.

Assegnazioni di fondi in vista della realizzazione del ponte sullo stretto di Messina (CUP C11H03000080003). (Deliberazione n. 121/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che - all'art. 1, come modificato ed integrato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 - ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e visto segnatamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e visto in particolare l'art. 6-*quinquies*, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, inclusivo delle reti di telecomunicazione ed energetiche ed alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013 («Fondo infrastrutture»);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare:

l'art. 18, comma 1, che demanda a questo Comitato - su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea - di assegnare, tra l'altro, una quota delle risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289/2002 al «Fondo infrastrutture» di cui al citato art. 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112/2008, come integrato dalla legge n. 133/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità e fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse;

il predetto art. 18, comma 4-*ter*, l'art. 25, commi 1 e 2, e l'art. 26, che effettuano specifiche riserve a valere sulla dotazione del «Fondo infrastrutture»;

l'art. 21, che per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla menzionata legge n. 443/2001, autorizza la concessione di un contributo quindicennale di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e di un ulteriore contributo quindicennale di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2010;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, dalla legge n. 77/2009, che - all'art. 14 - riserva alla regione Abruzzo un finanziamento di 408,5 milioni di euro a valere sul menzionato «Fondo infrastrutture»;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiala n. 51/2002 Supplemento ordinario), con la quale - ai sensi dell'art. 1 della richiamata legge n. 443/2001 - è stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, poi ampliato con successiva delibera n. 3/2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005 Supplemento ordinario) e che, all'allegato 1, include il «Ponte sullo stretto di Messina» quale opera già avviata con legge propria e della quale viene confermato il carattere di rilevanza nazionale;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257/2003 Supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «Ponte sullo stretto di Messina»,

che, come specificato dal Ministero predetto, includeva il progetto preliminare della «Variante di Cannitello», in quanto interferenza primaria la cui soluzione era considerata propedeutica alla costruzione della torre lato Calabria del Ponte;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290/2006), con la quale questo Comitato:

ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo della «Variante di Cannitello», configurata quale opera di 1ª fase della successiva variante finale;

ha fissato in 19 milioni di euro il «limite di spesa» dell'intervento;

ha individuato il soggetto aggiudicatore in RFI S.p.A., anche in relazione all'obiettivo del miglioramento e dell'implementazione del sistema della rete ferroviaria regionale;

ha assegnato a RFI S.p.A., per la realizzazione dell'opera, un contributo di 1,699 milioni di euro per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 2007; contributo suscettibile di sviluppare, al tasso allora corrente, un volume di investimenti di 19 milioni di euro;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 Supplemento ordinario), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il primo programma delle infrastrutture strategiche - ha confermato, nel novero di dette opere, il citato ponte;

Vista la delibera 30 settembre 2008, n. 91 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258/2008), con la quale questo Comitato ha preso atto delle scelte programmatiche contenute nell'allegato infrastrutture al DPEF 2009-2011 e, nell'ottica di consentire il prosieguo delle attività per la realizzazione del «Ponte sullo stretto di Messina», ha proceduto al rinnovo del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati da detta realizzazione, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i.;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009 Supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha proceduto ad una ricognizione aggiornata della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ed ha assegnato al «Fondo infrastrutture», di cui all'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008, 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al «Fondo infrastrutture» di cui al citato art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008, ulteriori 5.000 milioni di euro, di cui 1.000 milioni destinati agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e 200 milioni riservati all'edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10, con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del programma delle infrastrutture strategiche effettuata, in relazione a quanto previsto dalla delibera n. 69/2008, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) ed ha altresì preso atto della «Proposta di piano infrastrutture strategiche», trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 5 marzo 2009, n. 4/RIS, e che riporta il quadro degli interventi, prevalentemente inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche, da attivare a decorrere dall'anno 2009 e tra i quali figura il «Ponte sullo stretto di Messina»;

Considerato che, nella seduta del 26 giugno 2009, questo Comitato ha definito le disponibilità del Fondo infrastrutture, quantificando le risorse allocabili da questo Comitato medesimo rispettivamente per il centro-nord e per il Mezzogiorno e approvando l'elenco degli interventi da attivare nel triennio prevalentemente riferiti a opere strategiche, con identificazione delle relative fonti di copertura (risorse ai sensi della legge obiettivo, Fondo infrastrutture, fondi propri del Gruppo ferrovie dello Stato, risorse private);

Considerato che, nella seduta del 15 luglio 2009, questo Comitato si è espresso sull'allegato infrastrutture al DPEF 2010-2013, che annovera il «Ponte sullo stretto di Messina» tra gli interventi fondamentali per lo sviluppo del Mezzogiorno e ne imputa il parziale finanziamento a carico del Fondo infrastrutture, ed ha approvato limitate modifiche all'elenco di cui sopra;

Considerato che, conseguentemente alle citate valutazioni formulate in sede di esame dei documenti di Programmazione economico finanziaria relativi al 2009-2011 e 2010-2013, questo Comitato ha riconsiderato le modalità di realizzazione della «Variante di Cannitello», procedendo, con delibera 31 luglio 2009, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/2009), alla sostituzione del soggetto aggiudicatore ed attribuendo alla «Stretto di Messina S.p.A.» - individuata quale soggetto aggiudicatore del «Ponte sullo stretto di Messina» dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 181, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - la responsabilità della realizzazione della variante in modo da assicurarne la coerenza con gli altri interventi da eseguire nel territorio calabrese, nonché prendendo atto dell'incremento di costo nel frattempo registrato dall'opera;

Considerato che, nella seduta del 6 novembre 2009, questo Comitato ha apportato ulteriori modifiche al citato elenco degli interventi da attivare nel triennio con le risorse imputate alle fonti di copertura definite nella seduta del 26 giugno 2009;

Considerato che, nella medesima seduta del 6 novembre 2009, questo Comitato ha preso atto della relazione del commissario straordinario nominato - ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e s.m.i. - per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al riavvio delle attività di realizzazione del «Ponte sullo stretto di Messina» ed ha determinato la prima quota annua del contributo in conto impianti assegnato all'opera dalla medesima norma ed imputata sulle disponibilità del Fondo relativo all'anno 2009, determinando inoltre, in via programmatica, l'entità delle quote relative alle annualità successiva;

Considerato che - in base alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 91-93, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'art. 1, comma 1195, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - le risorse finanziarie inerenti gli impegni assunti dall'azionista Fintecna nei confronti della «Stretto di Messina S.p.A.», per complessivi 1.439,656 milioni di euro, sono stati destinati ad interventi infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria, con passaggio delle relative quote azionarie ad altra società pubblica, successivamente identificata in ANAS S.p.A.;

Considerato che il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha finalizzato le risorse di cui sopra alla copertura degli oneri connessi all'abolizione dell'ICI sulla prima casa;

Considerato che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 3/2003 e delle citate delibere attuative, all'intervento «Ponte sullo stretto di Messina» è stato attribuito il codice unico di progetto (CUP) C11H03000080003;

Considerato che, con nota n. 51057 del 16 dicembre 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti formula richiesta di assegnazione alle società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, partecipanti alla società Stretto di Messina, proponendo una rimodulazione dei fondi FAS ex art. 6-*quinquies* della citata legge n. 133/2008 ed allegando la documentazione attinente a detta richiesta;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta è stata consegnata dal Ministero proponente una «nota di sintesi» nella quale vengono dettagliate le richieste di cui sopra;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dello sviluppo economico;

Rilevato in seduta l'accordo degli altri Ministri e dei sottosegretari presenti;

Prende atto

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone alcuni adeguamenti al piano allegato alla delibera 6 marzo 2009, n. 10, come modificato e dettagliato nelle sedute del 26 giugno, 15 luglio e 6 novembre 2009, in modo da consentire ad ANAS S.p.A. e a RFI S.p.A. di procedere alla sottoscrizione degli aumenti di capitale della società «Stretto di Messina S.p.A.», previsti per un importo complessivo di 900 milioni di euro, e da assicurare l'integrazione della copertura del costo della «Variante di Cannitello», che viene quantificato in 26 milioni di euro;

che più specificatamente il predetto Ministero propone:

di ridurre di 218 milioni di euro (al fine di mantenere inalterate le percentuali di partecipazione di RFI S.p.A. e di ANAS S.p.A. alla predetta società) la voce «Adeguamento rete ferroviaria meridionale, partecipazione FS ed interventi a terra ponte sullo stretto», assegnando a RFI S.p.A. il solo importo di 117 milioni di euro a titolo di ulteriore apporto al capitale azionario della citata «Stretto di Messina S.p.A.»;

di istituire una nuova voce «Partecipazione ANAS alla società Stretto di Messina ed interventi a terra - Variante di Cannitello» del valore complessivo di 218 milioni di euro, pari all'importo portato in diminuzione alla voce di cui all'alinea precedente;

di assegnare, a valere sulla suddetta nuova voce:

213 milioni di euro ad ANAS S.p.A. quale quota partecipativa all'incremento di capitale di «Stretto di Messina S.p.A.»;

5 milioni di euro a «Stretto di Messina S.p.A.» per la parziale copertura dell'incremento di costo registrato dalla «Variante di Cannitello»;

di imputare la copertura residua del predetto incremento di costo della «Variante di Cannitello», pari a 2 milioni di euro, alla voce «Nodi urbani e metropolitani di Palermo e Catania», per la quale l'elenco licenziato nella seduta del 6 novembre 2009 prevede un importo - riferito cumulativamente anche alla voce «Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Bari e Cagliari» - di 330 milioni di euro a valere sulla menzionata quota del Fondo infrastrutture riservata al Mezzogiorno;

che, con riferimento alla suddetta Variante di Cannitello, l'«Aggiornamento dell'analisi di fattibilità finanziaria - Piano economico-finanziario» e il «Piano economico-finanziario: note di sintesi», approvati dal commissario straordinario ex legge n. 102/2009 e s.m.i. e inclusi nella documentazione allegata alla relazione sottoposta a questo Comitato nella citata seduta del 6 novembre 2009, fissano in 23 milioni di euro il costo di esecuzione della «Variante di Cannitello» posto a carico del contraente generale prescelto per la realizzazione del «Ponte sullo stretto di Messina», sì che il differenziale di 3 milioni di euro rispetto al nuovo costo di 26 milioni di euro di cui alla presente presa d'atto, è riferibile ai costi di progettazione e di allaccio a carico di RFI S.p.A., come da atto di impegno sottoscritto tra la società «Ponte sullo stretto di Messina» e RFI il 25 settembre 2009 ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 77/2009;

Delibera:

1. Modifiche al quadro degli interventi da avviare nel triennio.

Sono approvate le modifiche, di cui alla presa d'atto, al piano allegato alla delibera 6 marzo 2009, n. 10, come modificato e dettagliato nelle sedute del 26 giugno, 15 luglio e 6 novembre 2009. La voce «Adeguamento della rete ferroviaria meridionale, partecipazione FS ed interventi a terra ponte sullo stretto» viene quindi ridotta di 218 milioni di euro, mentre viene istituita la voce «Partecipazione ANAS alla Società Stretto di Messina ed interventi a terra - Variante di Cannitello», del valore complessivo corrispondente.

2. Assegnazioni.

2.1 A valere sulla voce «Adeguamento rete ferroviaria meridionale, partecipazione FS e interventi a terra ponte sullo stretto», come rimodulata al precedente punto 1, è assegnato a RFI S.p.A. l'importo di 117 milioni di euro quale quota di partecipazione all'incremento di capitale della «Stretto di Messina S.p.A.», previsto per la somma complessiva di 900 milioni di euro.

2.2 A valere sulla voce «Partecipazione ANAS alla società Stretto di Messina ed interventi a terra - variante di Cannitello», istituita al punto 1, è assegnato ad ANAS S.p.A. l'importo di 213 milioni di euro quale quota di partecipazione al suddetto incremento di capitale di «Stretto di Messina S.p.A.».

2.3 Il «limite di spesa» fissato per la «variante di Cannitello» con la delibera n. 83/2006, approvativa del progetto definitivo, è elevato a 26 milioni di euro, corrispondente al costo aggiornato dell'opera come esposto nella precedente «presa d'atto».

Per assicurare la copertura del maggior costo, è assegnato alla «Stretto di Messina S.p.A.», quale attuale soggetto aggiudicatore della suddetta variante, l'importo complessivo di 7 milioni di euro, così imputati:

5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alla voce di cui al precedente punto 2.2;

2 milioni di euro a valere sulle risorse riservate promiscuamente alla voce «Nodi, urbani e metropolitani di Palermo e Catania» ed alla voce «Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Bari e Cagliari».

2.4 I finanziamenti di cui sopra, saranno comunque erogati secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

3. Ulteriori adempimenti.

3.1 «Stretto di Messina S.p.A.», quale soggetto aggiudicatore della «Variante di Cannitello», provvederà a sottoporre a questo Comitato, come previsto al richiamato punto 1.1 della delibera n. 83/2006, il progetto preliminare della citata «alternativa B1» e provvederà a sviluppare le altre prescrizioni contenute nell'allegato 1 a detta delibera sulla base delle indicazioni riportate al punto 1.2 dell'allegato medesimo.

3.2 Stretto di Messina S.p.A. e RFI S.p.A., dando seguito all'atto di impegno sopra richiamato, provvederanno a regolare compiutamente tra loro, con apposito atto convenzionale, gli aspetti anche economici connessi alla realizzazione della suddetta variante di Cannitello.

4. Clausola finale.

La presente delibera - ai sensi dell'art. 6-*quinquies* della legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - viene trasmessa alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e s.m.i., e al Parlamento, per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Roma, 17 dicembre 2009

Il vice Presidente: TREMONTI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 89

10A14919

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Assegnazione di 100 milioni di euro per interventi di risanamento ambientale con delibera CIPE n. 117/2009 - modifica della copertura finanziaria. (Deliberazione n. 68/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità di riprogrammare le risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, prevede l'assegnazione, da parte del CIPE, di una quota delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2009), con la quale, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate, è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese, che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Vista la propria delibera 6 novembre 2009, n. 117, con la quale, per assicurare il cofinanziamento di interventi di risanamento ambientale, è stata disposta a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'assegnazione dell'importo di 100 milioni di euro, ponendone la copertura a carico del citato Fondo strategico e, in particolare, a titolo di anticipazione temporanea a valere sull'assegnazione di 3.955 milioni di euro, da reintegrarsi successivamente, disposta da questo Comitato con le proprie delibere 26 giugno 2009, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243/2009) e 11 novembre 2009, n. 95 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28/2010), dirette a finanziare gli interventi di ricostruzione ed altre misure a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009;

Considerato che la Corte dei Conti ha restituito la delibera n. 117/2009 in assenza del preliminare parere della Conferenza Stato-Regioni previsto al punto 3 della delibera n. 4/2009 sopra richiamata;

Acquisito sulla detta assegnazione di 100 milioni di euro il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni espresso nella seduta dell'8 luglio 2010 sulla base della proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, formulata con nota n. 1627-P del 15 aprile 2010, che pone la relativa copertura finanziaria, a modifica della richiamata delibera n. 117/2009, direttamente a carico delle residue disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Tenuto conto altresì che la modifica di imputazione in esame è già stata considerata nella ricognizione sullo stato di utilizzo del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui alla propria delibera 13 maggio 2010, n. 30, che prevede, quale voce autonoma a carico delle residue disponibilità dello stesso Fondo, l'assegnazione di 100 milioni di euro per il finanziamento di interventi di risanamento ambientale;

Acquisito in seduta l'assenso dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera

A modifica di quanto previsto dalla propria delibera n. 117/2009, la copertura finanziaria dell'assegnazione di 100 milioni di euro disposta da questo Comitato a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di interventi di risanamento ambientale viene imputata, per le motivazioni esposte in premessa, alle residue disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Pertanto l'assegnazione di 3.955 milioni di euro, di cui alle richiamate delibere n. 35/2009 e n. 95/2009, è integralmente confermata a favore degli interventi di ricostruzione e di altre misure da realizzare nella Regione Abruzzo, a seguito degli eventi sismici occorsi nel mese di aprile 2009.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 2010.
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 economia e finanze, foglio n. 88.

10A14916

DELIBERAZIONE 6 novembre 2010.

Assegnazione di un finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno. (Deliberazione n. 103/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, d'interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. «Fondo infrastrutture»);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto, in particolare, l'art. 18 che, tra l'altro, demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, tra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e per le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige* nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve esser riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle pre-allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto, tra l'altro, della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche», predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009;

Vista la nota 26 ottobre 2009, n. 42314, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, tra l'altro, dell'assegnazione di fondi per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno;

Vista la nota 3 novembre 2009, n. 43409, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso le proposte di assegnazione, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture - voce «Opere medio piccole nel Mezzogiorno - Opere minori ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno», per:

769,967 milioni di euro da destinare al finanziamento di piccole e medie opere nel Mezzogiorno;

25 milioni di euro da destinare ad integrazione delle risorse dello stipulando Contratto di servizio 2009-2014 di Trenitalia S.p.a. per il trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza;

Vista la nota 4 novembre 2009, n. 43782, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato la proposta di assegnazione relativa al finanziamento di piccole e medie opere nel Mezzogiorno, allegando gli elenchi dettagliati delle opere;

Vista la nota 6 novembre 2009, n. 28618, con la quale il Ministero dello sviluppo economico esprime la propria intesa sulla proposta formulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subordinatamente a precisazioni e prescrizioni;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 44305 del 6 novembre 2009, con la quale suddetto Ministero, facendo seguito a quanto concordato con il Ministero dello sviluppo economico, propone una rimodulazione dei fondi FAS, ex art. 6-*quinquies* della citata legge n. 133/2008, come destinati agli interventi inclusi negli elenchi di cui sopra;

Considerato che, nella seduta del 26 giugno 2009, questo Comitato, sulla base delle assegnazioni disposte a favore del Fondo infrastrutture con le proprie delibere n. 112/2008 e n. 3/2009, ha quantificato le risorse allocabili rispettivamente per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno, riportando in apposito quadro programmatorio l'elenco degli interventi da attivare nel triennio con identificazione delle relative fonti di copertura;

Considerato che, nella seduta del 15 luglio 2009, questo Comitato ha, tra l'altro, approvato limitate modifiche al documento programmatorio licenziato nella citata seduta del 26 giugno 2009;

Considerato che, nell'odierna seduta, questo Comitato ha approvato alcune modifiche al documento programmatorio di cui sopra, in particolare ridimensionando a 438 milioni di euro l'importo del Fondo infrastrutture destinato alle opere medio piccole nel Mezzogiorno e agli interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta, che consente di attivare piccoli e puntuali interventi, con l'obiettivo di affrontare la crisi occupazionale in un settore chiave dell'economia;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro per lo sviluppo economico;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Rilevato in seduta l'accordo degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Preso atto

1. che nell'odierna seduta, questo Comitato ha disposto a carico del Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 l'assegnazione di 25 milioni di euro a favore del Contratto di servizio da sottoscrivere con Trenitalia S.p.A. e ha rideterminato, sempre a carico del predetto Fondo, in 413 milioni di euro l'importo da destinare alle opere medio piccole nel Mezzogiorno.

2. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, per la selezione degli interventi, ha individuato la seguente procedura:

definizione delle liste di opere da parte dei Provveditori interregionali alle opere pubbliche delle Regioni del Mezzogiorno, indicati come soggetti aggiudicatori;

adozione – per ogni singolo Provveditore – di decreti ministeriali di attuazione;

che il suddetto Ministero ha indicato ai citati Provveditori i criteri di selezione delle opere ammissibili a finanziamento, identificando le seguenti categorie d'interventi:

interventi infrastrutturali per la realizzazione di reti viarie, fognarie ed impianti portuali,

interventi infrastrutturali per lavori di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di sedi istituzionali,

interventi infrastrutturali per lavori di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione per Forze dell'ordine e Sicurezza pubblica;

che, nell'ambito delle suddette categorie, il Ministero istruttore ha determinato le seguenti linee guida:

opere che rivestono una motivata urgenza,

opere strettamente interagenti con altri interventi, definiti su scala regionale e sovraregionale,

opere attivabili, tramite procedura ad evidenza pubblica, entro 120 giorni,

opere per le quali il percorso autorizzativo è già intrapreso;

opere completabili entro 24 mesi;

che, sulla base delle predette linee guida, i Provveditori interregionali hanno selezionato le opere da ammettere a finanziamento, per il succitato importo di 769,967 milioni di euro, come dall'allegato alla richiamata nota del 4 novembre 2009, n. 43782;

che, nel rideterminare la richiesta di assegnazione per le opere in oggetto a 413 milioni di euro, con la citata nota 6 novembre 2009, n. 44305, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato come ulteriori criteri per l'individuazione delle opere da finanziare la cantierabilità dei progetti e lo stato di avanzamento della progettazione.

3. delle precisazioni e delle prescrizioni formulate, con la richiamata nota del 6 novembre 2009, n. 28618, dal Ministero dello sviluppo economico e in particolare:

che le opere da attivare dovranno conseguire un impegno giuridicamente vincolante entro il 30 giugno 2010;

che, in assenza del suddetto adempimento, le risorse rientreranno nella disponibilità del Fondo infrastrutture e potranno essere riprogrammate;

che i lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere terminati entro il 31 dicembre 2012, come dovrà risultare dal cronoprogramma delle attività previste per ogni opera, cronoprogramma che dovrà essere approvato e siglato dal competente Provveditore interregionale e essere altresì allegato al decreto ministeriale di attuazione di cui sopra;

che il cronoprogramma delle opere che costituiscono «nuove realizzazioni» dovrà essere integrato con il piano di gestione delle opere stesse, piano in cui dovranno essere indicati i tempi ed i costi per la messa in esercizio, nonché i costi annuali di gestione;

che le opere in oggetto dovranno essere dotate di CUP e dovranno essere inserite nel Sistema di monitoraggio unitario 2007-2013 secondo le modalità previste dal predetto Sistema, mediante il quale il Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica eserciterà le funzioni di verifica e sorveglianza, al fine di formulare eventuali proposte di riprogrammazione degli interventi;

che il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto la conferma – da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – della coerenza dell'inserimento di opere di culto tra gli interventi da finanziare con la citata categoria degli «interventi infrastrutturali per lavori di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di sedi istituzionali», individuata dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che il richiamato Ministero ritiene opportuno valutare lo stralcio, dai citati interventi da finanziare, della voce «studi, indagini e consulenze», in quanto non compatibile con i requisiti di urgenza e cantierabilità;

Delibera:

1. Per il finanziamento di piccole e medie opere nel Mezzogiorno è disposta l'assegnazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'importo di 413 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture e, in particolare, a carico della voce «Opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno».

Il suddetto finanziamento sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, comunicherà – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* – l'elenco degli interventi da finanziare a valere sulle risorse di cui al punto 1, esplicitando i criteri di priorità per la relativa indicazione e provvedendo a motivare l'eventuale inserimento di interventi concernenti opere di culto e di spese relative a studi, indagini e consulenze.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a monitorare l'attuazione di ognuno degli interventi finanziati e a segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) l'emergere di eventuali criticità, con particolare riferimento ai tempi di realizzazione dei predetti interventi.

4. Al termine dei lavori concernenti gli interventi di competenza di ogni singolo Provveditore interregionale per le opere pubbliche, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE una relazione nella quale riporterà i quadri economici a consuntivo degli interventi stessi, evidenziando le eventuali economie realizzate.

5. I Provveditori citati, qualora non abbiano già proceduto al riguardo, provvederanno a richiedere – entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* – i CUP per gli interventi di competenza inclusi nell'elenco di cui al punto 2.

Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24/2004, i CUP assegnati alle opere oggetto di finanziamento dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante le opere stesse.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 87

10A14918

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 265 del 12 novembre 2010)**, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato conD.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I
MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1.

Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*«1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter *e 1-*quater *hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013».*

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-*sexies*. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-*quinquies* si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'art. 2-*ter*, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-*ter*.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive)*. — 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'art. 6-*bis*, comma 1, all'art. 6-*ter* ed all'art. 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo art. 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'art. 6.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'art. 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c)*, e 280 del codice di procedura penale.

*1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter *e 1-*quater *hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013.».*

— Si riporta il testo integrale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive), come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi)*. —1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo *1-quater* del *decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2003*, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte in assenza di pubblico. Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 1-*octies* del medesimo *decreto-legge n. 28 del 2003*. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della *legge 13 dicembre 1989, n. 401*, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo *1-quater* del citato *decreto-legge n. 28 del 2*003.

2. All'articolo *1-quater* del *decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,* convertito, con modificazioni, dalla*legge 24 aprile 2003, n. 88*, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-*bis*. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'art. 1-*quinquies*».

3. I divieti di cui all'art. 1-*quater*, comma 7-*bis*, del citato *decreto-legge n. 28 del 2003,* come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

3-*bis*. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo *1-quater* del *decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2003, n. 88,* è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

3-*ter*. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-*bis* accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.

3-*quater*. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.

3-*quinquies*. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-*quater*. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.

3-sexies. *A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-*quinquies *si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'art. 2-*ter*, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo art. 2-*ter. ».

Art. 2.

Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi

1. All'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro *quarantacinque giorni* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, *sono definiti i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, di cui al comma 1-*bis *dell'articolo 2-*ter *del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le condizioni e le modalità per il loro espletamento*, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. *Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione.* Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato.

3. All'articolo 6-*quater*, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale.».

4. Dopo l'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: «Art. 6-quinquies *(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)*. —1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, *nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive,* è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater*.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 2-*ter* del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2-*ter* — 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

*1-*bis*. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.*

2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società. ».

— Si riporta il testo integrale dell'art. 6-*quater*, della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6-quater *(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)*. — 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. *Si applicano le disposizioni di cui all'art. 339, terzo comma, del codice penale.* Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

Art. 2-bis.

Fondo di solidarietà civile

1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà civile, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato:

a) *da una quota del ondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalità ivi previste;*

b) *dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;*

c) *da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.*

2. Il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede:

a) *nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subìto, a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;*

b) *nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarietà civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera* a)*, per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice.*

3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2, nonché all'individuazione delle modalità relative all'esercizio del diritto di rivalsa o all'eventuale rinuncia ad esso, provvede il Ministero dell'interno, previo parere di un collegio, presieduto da un prefetto, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Al funzionamento e alla gestione del Fondo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del Fondo e per l'individuazione degli aventi diritto, nonché per la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno e per l'eventuale rinuncia dell'amministrazione, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario):

«Art. 2 *(Fondo unico giustizia) (*Omissis*).*

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui *all'art. 18, comma 1, lettera* c)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44*, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui *all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;*

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.».

— Si riporta il testo integrale dell'art. 12 del codice di procedura penale:

«Art. 12 *(Casi di connessione)*. — 1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.».

— Si riporta il testo integrale dell'art.17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art.17 *(Regolamenti) (*Omissis*).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

*(*Omissis*)*».

Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÁ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÁ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 3.

Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*undecies*:

1) al comma 2, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente: «a-*bis*) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;»;

1-bis*) al comma 2, alla lettera* b) *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura»;*

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-*bis*), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;

b) all'articolo 2-*sexies*, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.».

2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente: «c-*bis*) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera a-*bis*), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;»;

a-bis*) all'articolo 3, comma 4, la lettera* i) *è sostituita dalla seguente:*

*«*i) *provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;*

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente: «3-*quater*. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.».

3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga all'articolo 7, comma 1, lettere a) *e* b)*, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate, ai sensi del terzo periodo del presente comma, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2-*sexies* e dell'art. 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), come modificati dal presente decreto:

«Art. 2-*sexies*. — 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.

2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.

4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo *47* del *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,* e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.

6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'art. 2-*octies* e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.

8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia.

12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'art. 2-*octies*, in quanto applicabili.

14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 del codice civile. *Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*».

«Art. 2-*undecies*. — 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 2-*sexies* versa all'ufficio del registro:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

a-bis*) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;*

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266,* a cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381,* o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,* nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo *13* della *legge 8 luglio 1986, n. 349,* e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. *Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura.*

c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

*2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-*bis*), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.*

2-*bis*. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'art. 2-*decies*, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervenga no all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-*ter* e 2-*quater* del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare,

alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo *12* del *decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 maggio 1978, n. 191*. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

2-*ter*. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-*bis*.

2-*quater*. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo *17, comma 1,* della *legge 23 agosto 1988, n. 400,* e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis* del presente articolo.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo *15, commi 1 e 2,* della *legge 19 marzo 1990, n. 55;*

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera *b)*.

3-*bis*. I beni mobili, anche, iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

4 *(Abrogato)*.

5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*, nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo.

5-*bis*. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente dell'Agenzia del demanio competente per territorio.

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'art. 2-*decies* e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 e dell'art. 7 del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), come modificato dal presente decreto:

«Art. 3*(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)*. — 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'*art. 2*-duodecies*, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.*

2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575,* e successive modificazioni. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

c-*bis*) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'art. 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'art. 2-*undecies*, comma 2, lettera a-*bis*), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;

d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

i) *provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;*

l) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.

6. Il collegio dei revisori provvede:

a) al riscontro degli atti di gestione;

b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.».

«Art. 7 *(Disciplina transitoria)*. — 1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto:

a) la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;

b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

2. A decorrere dalla nomina di cui all'*art. 2,* comma 2, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera *a)*, le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'*art. 10,* può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'*art. 4,* ai procedimenti di cui all'*art. 1,* comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo *art. 1,* comma 3, lettere *b)* e *c)*, pendenti alla stessa data.

3-*bis*. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

3-*ter*. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'*art. 2*-undecies*, comma 2, lettera* b)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575,* e successive modificazioni, l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali di cui all'*art. 2*-undecies*, comma 2, lettera* b)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575,* e successive modificazioni, manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.

3-quater. *L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.*».

— Il decreto-legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2003, n. 235) reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30».

— Si riporta il testo dell'art. 10, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica):

«Art. 10 *(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)*. — 1. Al *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326,* e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

*(*Omissis*).*

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Art. 4.

Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia *tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno), come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. *(Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale)*. — 1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'art. 2, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali. *Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.*

2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.».

Art. 5.

Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia,

anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono *predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee di indirizzo strategico, aggiornate annualmente,* per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza - direttore centrale della polizia criminale *e composto da membri di comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore, individuati con successivo atto del presidente.* Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Capo III
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 6.

Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di *entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n.136,* ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 *della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera* a)*, dell'articolo 7 del presente decreto,* entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010, e successive modificazioni.*

3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e l'espressione: «possono essere utilizzati *sistemi diversi*» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Tracciabilità dei flussi finanziari),* — 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del *bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.*

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a *1.500 euro*, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. *L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti;*

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante *bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.*

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6. *(Abrogato)*

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8.La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

*9-*bis. *Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.».*

— Si riporta il testo integrale dell'art. 1374 del codice civile:

«Art. 1374 *(Integrazione del contratto).* — Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.».

— Si riporta il testo integrale dell'art.118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):

«Art. 118 *(Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro).*

*(*Omissis*)*

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.».

Art. 7.

Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Alla legge 13 agosto 2010, n.136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3,

1) al comma 1, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;

2-*bis*) al comma 3, le parole: «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti»;

3) al comma 4, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento»;

5) il comma 6 è abrogato;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del

Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;

8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

9-*bis*. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.»;

b) all'articolo 6:

01) al comma 1, le parole: «della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, comma 9-*bis*»;

02) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «bonifico bancario o postale» sono inserite le seguenti: «o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;

03) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5»;

04) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito»;

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n.689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.».

2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-*bis*. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Sanzioni)*. — 1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'art. 3, comma 9-*bis* l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all' art. 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'art. 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'art. 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'art. 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito;

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all' art. 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'art. 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'art. 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

5-*bis*. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 8.

Attuazione dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 54, del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dal presente decreto:

«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale). — 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-*bis*. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco».

Art. 9.

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal presente decreto:

«Art. 20. (Sanzioni amministrative accessorie). — L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.».

Capo V

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 10.

Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie e altri incarichi speciali

1. All'art. 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i prefetti, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento della dotazione organica, possono essere collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I prefetti, i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponi-

bilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia è reso indisponibile un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, equivalente dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). — 1. Gli incarichi di capo di dipartimento o di ufficio di livello equivalente, nonché gli incarichi di titolare dell'ufficio territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo dei prefetti.

2. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1, nonché, ferma restando la possibilità del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno.

2-*bis*. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i prefetti, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento della dotazione organica, possono essere collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I prefetti, i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia è reso indisponibile un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, equivalente dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.

3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali del governo, dal prefetto in sede.

4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalità di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A15268

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo del detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Napoli ha revocato, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 251/1999, con determinazione dirigenziale n. 327 del 26 maggio 2010, i marchi assegnati alle imprese inadempienti, disponendo l'annullo degli stessi nonché la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari.

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare i punzoni in dotazione, ovvero non li hanno consegnati tutti o in parte per smarrimento degli stessi.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

MARCHIO	***DENOMINAZIONE***	***SEDE***	***PUNZONI CONSEGNATI E DEFORMATI***	***PUNZONI NON CONSEGNATI***	***PUNZONI SMARRITI***
219 NA	De Rosa Giuseppe	Napoli		3	
221NA	Delmar di Attilio De Luca e fratelli snc	Napoli		4	
240NA	Mobilio Raffaele	Napoli		12	
474NA	Piscopo Biagio	Ercolano	2		
552NA	Esposito Gennaro	Napoli		5	
566NA	Giovevole Domenico	Napoli		11	
855NA	Francesco de Maria sas	Napoli		5	
892NA	Palomba Pasquale	Torre del Greco		2	
898NA	Silver Gold Collection sas di Infuso Natale &C	Napoli		9	
923NA	Gisa Gioielli srl	Napoli		4	
940NA	Ferraro Edmondo	Napoli	1		
947NA	Gigi Piscettaro – Gioielli dd'arte srl	Napoli		4	
MARCHIO	***DENOMINAZIONE***	***SEDE***	***PUNZONI CONSEGNATI E DEFORMATI***	***PUNZONI NON CONSEGNATI***	***PUNZONI SMARRITI***
997NA	Ga.ra. Gioielli di Raffaele Tammaro & C.	Napoli		4	
1005NA	Wirz Raffaele	Napoli		1	
1007NA	Galluccio Alessandro	Giugliano in Campania	1		
1008NA	Di Simone Federico	Torre del Greco		2	
1018NA	Ideor srl	Napoli		4	
1019NA	Zanga Maria	Napoli		6	
1051NA	Russo Salvatore	Torre del Greco	2		2
1055NA	Argento Vivo di Patti Gianluca	Napoli		2	
1062NA	Bottelli Argenti di Infuso Pasquale	Napoli		7	
1069NA	Emi gioielli di De Luca massimo & C. sas	Napoli		2	
1071NA	Oste Vincenzo	Napoli	1		
1078NA	Miele Antonio	Napoli		2	

1079NA	Oro d'oro di Maria Colletta	Torre del Greco		2	
1093NA	De Fabbio Dario	Napoli	2		
1104NA	Nardi Gennaro	Napoli		6	
1116NA	Blunder Giovevole di Lombardi Giuseppe	Napoli		1	
1132NA	Golden Materials srl	Torre del Greco	1		
1148NA	Gumon di Monticelli Guido	Portici		2	
1149NA	F.G.A. srl	Napoli		3	
1161NA	Bahama gioielli srl	Napoli	3		1

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo,dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

10A14933

Provvedimenti concernenti i marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese di seguito elencate hanno presentato denuncia di smarrimento di punzoni recanti l'impronta del marchio d'identificazione per metalli preziosi a loro assegnato in concessione:

Impresa	Sede	Marchio	Punzoni smarriti
Petacca Mario	Via Miroballo al Pendino 24 Napoli	369 NA	2
Bahama Gioielli srl	Piazzetta Matilde Serao 40 Napoli	1161 NA	1
Fratelli Cuocolo srl	Via Orazio 31 Napoli	1046NA	1
Massa Gioconda sas	Via Castelluccio 57 Torre del Greco	327 NA	1

Pertanto la Camera di Commercio di Napoli con la determinazione n. 851 del 2 novembre 2010 ha disposto la pubblicazione, diffidando gli eventuali detentori , a qualsiasi titolo, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di Commercio di Napoli che ne curerà la deformazione.

10A14928

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso di presentazione delle domande di accreditamento, per un triennio, dei nuovi soggetti esterni all'amministrazione scolastica che intendono concorrere alla individuazione delle eccellenze per l'A.S. 2011/2012 riguardanti gli studenti delle istituzioni scolastiche, di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie.

Con decreto ministeriale del 28 luglio 2008 sono stati stabiliti i criteri e sono state definite le modalità per l'accreditamento dei vari soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari, che intendono collaborare con l'amministrazione scolastica al fine di promuovere e realizzare gare e competizioni nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certami, organizzate di norma per successive fasi, dal livello della singola istituzione scolastica a quello provinciale e regionale, fino al livello nazionale, concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie.

I nuovi soggetti esterni all'amministrazione scolastica che intendono essere inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati previsto dall'art. 2 del citato decreto dovranno trasmettere con raccomandata a.r. o presentare la domanda di accreditamento entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La richiesta di accreditamento dovrà essere compilata dai nuovi soggetti esterni utilizzando la modulistica contenuta nell'apposita sezione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: «io merito - Valorizzazione delle eccellenze» http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_ordinamenti/valorizzazione_eccellenze.shtml

News - avviso soggetti esterni - domanda di accreditamento (modulo 1).

La domanda di accreditamento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, unitamente alla documentazione, dovrà essere inviata o presentata al seguente indirizzo: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica - ufficio VII - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma».

I medesimi soggetti potranno presentare, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di accreditamento da parte dell'amministrazione, le proposte di gare o competizioni nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certami, che possono essere riconosciute dal Ministero e far parte del programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2011/2012.

10A15167

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 9 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3214
Yen	111,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,073
Corona danese	7,4555
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83820
Fiorino ungherese	277,39
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	4,0305
Nuovo leu romeno	4,3007
Corona svedese	9,1310
Franco svizzero	1,3060
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9550
Kuna croata	7,3860
Rublo russo	40,9135
Lira turca	1,9883
Dollaro australiano	1,3432
Real brasiliano	2,2408
Dollaro canadese	1,3354
Yuan cinese	8,7939
Dollaro di Hong Kong	10,2665
Rupia indonesiana	11919,04
Rupia indiana	59,7840
Won sudcoreano	1507,61
Peso messicano	16,4130
Ringgit malese	4,1591
Dollaro neozelandese	1,7710
Peso filippino	57,748
Dollaro di Singapore	1,7346
Baht tailandese	39,728
Rand sudafricano	9,1401

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A15192

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 10 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3244
Yen	110,80
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,173
Corona danese	7,4548
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83715
Fiorino ungherese	278,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	4,0296
Nuovo leu romeno	4,2950
Corona svedese	9,1077
Franco svizzero	1,2998
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9375
Kuna croata	7,3900
Rublo russo	40,9198
Lira turca	1,9847
Dollaro australiano	1,3399
Real brasiliano	2,2573
Dollaro canadese	1,3371
Yuan cinese	8,8147
Dollaro di Hong Kong	10,2965
Rupia indonesiana	11947,46
Rupia indiana	59,6270
Won sudcoreano	1509,62
Peso messicano	16,4947
Ringgit malese	4,1518
Dollaro neozelandese	1,7628
Peso filippino	57,850
Dollaro di Singapore	1,7319
Baht tailandese	39,818
Rand sudafricano	9,0684

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A15193

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3267
Yen	111,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,168
Corona danese	7,4545
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84375
Fiorino ungherese	278,34
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	4,0156
Nuovo leu romeno	4,2925
Corona svedese	9,1464
Franco svizzero	1,2987
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9265
Kuna croata	7,4175
Rublo russo	40,9723
Lira turca	1,9970
Dollaro australiano	1,3390
Real brasiliano	2,2648
Dollaro canadese	1,3359
Yuan cinese	8,8451
Dollaro di Hong Kong	10,3175
Rupia indonesiana	11961,04
Rupia indiana	59,9120
Won sudcoreano	1518,96
Peso messicano	16,4982
Ringgit malese	4,1658
Dollaro neozelandese	1,7630
Peso filippino	58,247
Dollaro di Singapore	1,7353
Baht tailandese	39,889
Rand sudafricano	9,0900

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A15194

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione VINAGRE DEL CONDADO DE HUELVA, ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 319 del 24 novembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Spagna , ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.). - VINAGRE DEL CONDADO DE HUELVA.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A14565

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'organismo denominato Olocert S.r.l., in Rimini, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 22 novembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 20 settembre 2010 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

OLOCERT S.r.l. con sede legale in via Valentini A.e L.,15 - 47900 Rimini;

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A14559

REGIONE UMBRIA

Avviso di rinnovo della concessione mineraria denominata «Il Cavaliere-Petazzano», sita nel comune di Gubbio.

Con determinazione dirigenziale n. 9716 del 15 novembre 2010 il Servizio Qualità dell'ambiente, Gestione Rifiuti ed Attività Estrattive della regione Umbria ha accordato alla ditta Cementerie Barbetti S.p.A., a far data dal 15 settembre 2010 per la durata di anni venticinque e su un'area di Ha 596.00.00 (cinquecentonovantasei ettari, zero are, zero centiare), il rinnovo della Concessione Mineraria per marna da cemento denominata «Il Cavaliere-Petazzano» situata nel territorio del Comune di Gubbio (Perugia).

Copia della determinazione di rinnovo è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Umbria n. 57 del 1° dicembre 2010, Supplemento Ordinario n. 2.

10A14929

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-295) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.